

CLXXIII SEDUTA

(Pomeridiana - Notturna)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO - VENERDI 1 FEBBRAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

INDICE	Pag.	
Corte costituzionale (Comunicazione di ricorsi)	602	BONFIGLIO
Disegno di legge: «Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina» (60): (Seguito della discussione):		VARVARO
PRESIDENTE 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 615, 616 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 628, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 663, 664		(Votazione segreta)
CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza 604, 609, 616, 617, 622, 625, 627, 628, 630, 636, 637 638, 639, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657 659, 660, 662, 663		(Risultato della votazione)
OVAZZA, relatore di minoranza 604, 609, 610, 611, 615, 616, 619 620, 629, 630, 631, 658, 660, 663		Interpellanza (Annuncio):
CELI 605, 608, 610, 615, 652, 660	602, 603	PRESIDENTE
TUCCARI 607		LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio
STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura 608, 620, 622, 625, 627, 630, 631, 632 635, 638, 639, 643, 650, 653, 658, 662, 663		603
LA LOGGIA, Presidente della Regione 609, 611, 618, 620, 622 623, 627, 636, 641, 642, 643, 647, 648, 652 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 663		603
CIPOLLA 610, 618, 619, 623, 641, 647, 649, 652, 654, 655, 656 657, 658, 661, 662		603
FRANCHINA 610, 611, 613, 619, 634, 637, 640		Proposte di legge:
PETTINI 612, 615, 625, 641		(Annuncio di presentazione)
SACCA' 613, 628, 629		(Invio a Commissione legislativa)
MAJORANA DELLA NICCHIARA 614, 617, 625, 633, 638, 640, 643		602
SALAMONE 615		602
CONIGLIO 615		
RENDÀ 621, 630, 633, 635, 638, 640		
STRANO 625		
D'AGATA 627, 628, 638		
GIUMMARRA, segretario 628		
MAZZOLA 631		
CAROLLO 638, 657		
MAJORANA 638, 639		
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio 645, 650, 652		
CORTESSE 651, 652		
RESTIVO 651, 654, 660, 661		

La seduta è aperta alle ore 16,35.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte del Governo, la risposta scritta all'interrogazione numero 627 dell'onorevole Jacono all'Assessore alla pubblica istruzione ed avverto che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Invio di proposta di legge a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge « Riserve di fornitura e lavorazioni alle imprese siciliane » (306), presentata, in data 29 gennaio scorso, dagli onorevoli Vittone Li Causi Giuseppina ed altri ed annunciata nella seduta numero 168 del 29 gennaio 1957, è stata inviata alla 4^a Commissione legislativa « Industria e commercio », in data 30 gennaio 1957.

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Montalbano, Varvaro, Franchina, D'Antoni, Colajanni, Nicastro, Macaluso, Ovazza, Cortese e Tuccari, in data 30 gennaio 1957, hanno presentato il seguente schema di disegno di legge da sottoporre all'approvazione delle Assemblee legislative dello Stato a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano: « Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale » (307).

Comunicazione di ricorsi alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Informo, che la Presidenza della Regione ha comunicato:

— con nota numero 445/18.11.7 del 30 gennaio 1957, che in data 26 ultimo scorso è stato notificato alla Presidenza della Regione stessa un ricorso, proposto alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei ministri unitamente al Commissario dello Stato avverso la legge regionale siciliana recante provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali ed approvata nella seduta del 18 corrente mese;

— con nota numero 443/18.11.8 del 30 gen-

naio 1957, che, di seguito alla pubblicazione della legge regionale siciliana « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1953, numero 44 », il Presidente del Consiglio dei ministri, avverso la medesima legge già impugnata innanzi alla Corte costituzionale, ha proposto un nuovo ricorso alla Corte stessa, con atto notificato in data 26 corrente mese.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati dal Governo regionale per ottemperare a quanto disposto dal decreto presidenziale 25 giugno 1952, n. 1138 » (736) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

ADAMO.

« All'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, per conoscere:

1) quali provvedimenti sono stati adottati per ottemperare a quanto disposto dal decreto presidenziale 25 giugno 1952, numero 1138, ed in particolare dall'articolo 4 del medesimo decreto presidenziale;

2) in caso contrario, quali sono gli intendimenti dell'Assessore per rendere operante il disposto del decreto presidenziale e dello articolo sopracitati. » (737) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

ADAMO.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni, testé annunziate sono già state inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore ai trasporti ed alle comu-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

nicazioni, alla pesca ed alle attività marina re ed all'artigianato, per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave atteggiamento adottato dalla Società S.C.A.T. di Catania, concessionaria dei servizi di trasporto urbano, contro i propri dipendenti, obbligati in queste ultime settimane a continue azioni di sciopero per imporre il rispetto dei propri diritti;

2) se non reputi di dovere intervenire nei confronti della Società, responsabile di continue e sistematiche vessazioni a danno dei filovieri catanesi;

3) se non ritenga di dovere informare la Assemblea regionale circa le valutazioni e le decisioni dell'Assessorato in ordine all'inchiesta svolta dall'apposita Commissione consiliare, nominata dal Consiglio comunale di Catania, sulle responsabilità della S.C.A.T..

In base alle decisioni adottate dal Consiglio comunale di Catania con un ordine del giorno votato all'unanimità il 14 marzo 1955, fu dato mandato, difatti, all'Amministrazione comunale di presentare formalmente all'Assessorato per i trasporti le risultanze dell'inchiesta comunale, al fine di esaminare se ricorressero gli estremi per procedere alla revoca della concessione, in applicazione dell'articolo 9 del vigente atto di concessione governativo, comunque, di promuovere opportuni provvedimenti per l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della S.C.A.T. per la revisione del vigente atto di concessione onde adeguarlo alle effettive esigenze della popolazione. » (134) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MARRARO - MARTINEZ - OVAZZA -
BOSCO - COLOSI.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Ma, nella specie, gli onorevoli Marraro, Martinez, Ovazza, Bosco e Colosi hanno chiesto lo svolgimento con urgenza; interello, quindi, il Governo perchè esprima il suo avviso su tale richiesta.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, l'interpellanza degli onorevoli Marraro, Martinez ed altri riguarda il comportamento della S.C.A.T. contro i propri dipendenti e ad essa dovrà rispondere l'Assessore ai trasporti. Chiedo che l'interpellanza sia svolta a turno ordinario..

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni da parte degli interpellanti, la richiesta è accolta.

Sulla pubblicazione dei resoconti parlamentari.

PRESIDENTE. Prima di passare alla lettera B) dell'ordine del giorno, ho il piacere di comunicare ai colleghi che da due giorni sono in distribuzione, debitamente pubblicati, i resoconti stenografici relativi alle sedute del 16, 17 e 18 gennaio 1957. Con ciò abbiamo raggiunto lo scopo — ed io credo che sarà assai ben commentato — che i nostri atti parlamentari siano pubblicati entro dieci giorni dalle sedute.

SACCA'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA' Onorevole Presidente, Ella forse non sa che ancora non sono stati pubblicati gli atti della seconda legislatura. La prego, quindi, di volere sollecitare la pubblicazione di tali atti.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che è stata data disposizione per la pubblicazione di tutti gli atti della seconda legislatura; la pubblicazione è in corso ed io credo che la distribuzione potrà avvenire tra qualche giorno. Per quanto riguarda un certo margine di lavori non ancora eseguiti, posso assicurare che, all'inizio della prossima sessione, l'Assemblea si troverà perfettamente in regola con la pubblicazione dei lavori di questa legislatura.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. La lettera B) dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », di cui è relatore di maggioranza l'onorevole Cuzari e relatore di minoranza l'onorevole Ovazza. E' stato già predisposto il nuovo testo redatto dalla Commissione.

MONTALBANO. E' stato approvato alla unanimità.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cuzari di volere riferire brevemente all'Assemblea sul corso dei lavori e sul suffragio che in Commissione ha ottenuto il nuovo testo, che viene sottoposto alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo testo, che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, risulta dalla unificazione dei due distinti progetti di legge in precedenza elaborati e dallo assorbimento della maggior parte degli emendamenti presentati. Alcuni emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza della Commissione e verranno, ritengo, riproposti in Aula; ma, nel complesso, possiamo dire di trovarci difronte ad un testo concordato nelle sue linee generali dalla totalità o dalla stragrande maggioranza della Commissione, con l'astensione dell'onorevole Celi.

Il nuovo testo ha anche introdotto una ulteriore innovazione nella parte finanziaria, ri-partendo la spesa, relativa allo scopo che la legge si prefigge, a seconda dei vari comma della legge stessa.

Il Governo, da parte sua, ha formulato alcune riserve, annunciando che si riservava di fare conoscere in Aula il proprio pensiero sull'articolo 10, già articolo 2 del secondo titolo del disegno di legge.

Nel complesso, il testo, così come è stato formulato, si presenta, oltre che in maniera più organica, anche di più rapida attuazione, nel senso che alcune complicazioni, che sorgevano dalla introduzione di più di una commissione e dall'attribuzione a qualche commissione di compiti più ampi di quelli originari, sono state eliminate ricongiungendole nella giusta proporzione. Si è ammesso, ad esempio, il principio del più ampio controllo sulla attività dell'Amministrazione per l'ammissione ai prestiti, senza, però, creare condizioni

tali da fare intercorrere un lasso di tempo eccessivo fra la concessione del prestito principale e quella del prestito sussidiario, oppure fra l'inizio e la risoluzione della pratica.

Ritengo che alla Commissione non resti altro da illustrare. Per quel che concerne gli emendamenti che la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non accogliere, deciderà l'Assemblea nella sua sovranità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul nuovo testo elaborato dalla Commissione.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Intende parlare a nome della minoranza della Commissione o a titolo personale?

OVAZZA, relatore di minoranza. Per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Ovazza.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, noi auspiciamo che questo disegno di legge sia, con la dovuta sollecitudine, discusso e votato. Su alcuni punti, il testo presentato raggiunge soluzioni che possono facilitarne l'approvazione. Alcune questioni, peraltro, sono rimaste insolute; si tratta, a nostro avviso, non di questioni formali, ma sostanziali, la cui giusta soluzione porterebbe la legge ad operare bene ed a conseguire i suoi scopi, senza discriminazioni e con le dovute garanzie. Ci dispiace che il Governo abbia formulato delle riserve a proposito di alcuni emendamenti, che sono stati accolti dalla stessa maggioranza della Commissione. Colgo, intanto, l'occasione per dire che noi riporremo gli emendamenti che sono stati respinti dalla maggioranza della Commissione, perché riteniamo che il loro accoglimento sia necessario per integrare il testo.

Noto, infine, che da un esame sommario del testo, così come è stato ciclostilato, si rileva all'articolo 1 un difetto, nel senso che non c'è rispondenza con uno dei concetti che la Commissione ha accolto a maggioranza. Poiché il testo non è stato, purtroppo, rivisto, resta da esaminare se si debba procedere a semplice

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

rettifica o se sia necessario presentare un emendamento.

CELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo, evidentemente, a titolo personale. I due testi che la Commissione per l'agricoltura aveva elaborati sono tornati alla stessa per un coordinamento di carattere formale fra le varie norme. Questo mi è apparso molto opportuno, sia per l'andamento dei lavori dell'Assemblea, sia per prendere atto della maturazione del problema, a seguito dei risultati della discussione.

Non mi è sembrato, invece, opportuno, e mi è apparso anzi, controproducente ai fini di una sana elaborazione legislativa, il fatto che la Commissione per l'agricoltura, dopo aver dedicato a questo progetto di legge più di 21 sedute, abbia ritenuto opportuno ritornare sulle decisioni riguardanti il testo, senza che peraltro fossero state presentate delle proposte che avessero il carattere formale di emendamento. E' stato questo il motivo per cui mi sono astenuto nelle votazioni della Commissione per l'agricoltura e per cui ritengo che il progetto di legge, nato e concepito come un provvedimento destinato allo sviluppo della piccola proprietà contadina, nel suo iter si sia, invece, trasformato prevalentemente in un provvedimento di specie per alcune categorie, sia pure meritevoli di quella tutela, che era stata già assicurata nel testo della Commissione. Ciò non è certamente apprezzabile ed ha sminuito di molto il carattere innovatore, socialmente positivo, del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli sul nuovo testo elaborato dalla Commissione: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prima di passare all'esame del titolo primo del nuovo testo, avverto che gli emendamenti presentati nel corso della discussione degli altri due disegni di legge, testè ritirati,

sopravvivono e saranno riferiti al nuovo testo, ma man che la materia cui si riferiscono si presenterà, secondo la nuova numerazione. Avverto, però, i deputati presentatori che molti di essi sono superati o assorbiti o comunque potrebbero essere in contrasto rispetto al nuovo testo, salvo naturalmente il diritto dei proponenti di chiederne la votazione. In sostanza, non è necessario presentare nuovi emendamenti per riproporre quelli già presentati rispetto al testo originario, essendo compito della Presidenza riferirli agli articoli che man mano saranno letti secondo la materia.

Prego il deputato segretario di dare lettura degli articoli.

GIUMMARRA, segretario:

Agevolazioni per gli acquisti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina.

TITOLO I.

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni, per la parte del mutuo che superi i due terzi del valore del fondo.

E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.

Il concorso della Regione negli interessi previsti dal comma precedente, ha luogo:

a) per prestiti diretti ad integrare la somma concessa dagli istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni e fino alla concorrenza massima del 34% della spesa ammessa a contributo;

b) per l'intero ammontare della spesa quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferiscono i seguenti emendamenti, presentati al precedente testo:

— dagli onorevoli Cipolla, Saccà, Nicastro, Tuccari e Russo Michele:

sopprimere la lettera a) dell'articolo 1.

— dagli onorevoli Strano e Palumbo:

sopprimere nella lettera a) dell'articolo 1 le parole: « e che comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie ».

— dagli onorevoli Cuzari, Pettini, Giumentara, Sammarco, Signorino:

sostituire alla lettera a) dell'articolo 1 la seguente: « a) per integrare la somma concessa dagli istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni e fino alla concorrenza massima del 34% della spesa ammessa a contributo. »;

— dagli onorevoli Strano e Palumbo:
aggiungere dopo la lettera a) dell'articolo 1

la seguente altra: « b) a garantire ed anticipare il concorso dello Stato negli interessi di cui al citato D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, sino a quando non sarà perfezionato ed esecutivo l'atto di concessione dello stesso concorso ed interessi da parte dello Stato. »;

— dagli onorevoli Cipolla, Saccà, Nicastro, Tuccari e Russo Michele:

aggiungere all'articolo 1 la seguente lettera: « d) per l'affrancazione dei canoni enfiteti in base alle successive norme del titolo secondo della presente legge »;

— dagli onorevoli Renda, Cipolla, Buccelato, Bosco, Calderaro, Nicastro, Tuccari, Strano, Lentini e Palumbo:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

E' istituito un comitato di esperti di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti con il compito di esprimere pareri in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Comitato è composto:

1) da un presidente designato dal Presidente della Regione;

2) da due esperti designati dall'Assessorato agricoltura;

3) da due esperti designati dall'Assessorato bilancio;

4) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti;

5) da due rappresentanti dell'Associazione coltivatori diretti su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

— dagli onorevoli Renda, Martinez, Tuccari, Cipolla, Bosco e Vittone Li Causi Giuseppina:

aggiungere dopo le parole: « L'Assessore per il bilancio su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste » le seguenti altre: « sentito il Comitato di cui all'articolo... »;

— dall'onorevole Mazzola:

aggiungere il seguente comma: « Nella concessione dei prestiti saranno preferiti a parità delle altre condizioni i lavoratori capi di famiglie numerose. »;

— dagli onorevoli Impalà Minerva, Carollo, Petrotta, Salamone e Signorino:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « nella concessione dei prestiti saranno preferiti a parità delle altre condizioni i lavoratori capi di famiglie numerose »;

— dagli onorevoli Saccà ed altri:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

I proprietari che intendono alienare le terre per la formazione della piccola proprietà contadina debbono notificare la proposta di alienazione ai coltivatori diretti singoli o associati detentori a qualsiasi titolo delle terre che saranno oggetto della vendita indicandone il prezzo. Analoga notifica dovrà essere fatta all'E.R.A.S..

I coltivatori diretti di cui sopra possono esercitare entro il termine di 90 giorni dalla notificazione il diritto di prelazione. In mancanza della detta notificazione i coltivatori diretti hanno diritto al riscatto delle quote dall'acquirente e da ogni successivo aente causa.

Tale diritto di prelazione da parte dei coltivatori del fondo può essere esercitata, oltre che dai singoli, dalla maggioranza di essi per la superficie dell'intero fondo posto in vendita. »

— dagli onorevoli Ovazza, Cortese, Cipolla, Nicastro, Macaluso, Franchina, Bosco, Calderaro, Strano o D'Antoni:

aggiungere all'articolo 1 i seguenti commi: « Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge tutti i proprietari di più di 100 ettari nel territorio della Regione potranno vendere o concedere in enfiteusi, ai sensi della predetta legge, ai lavoratori agricoli manuali coltivatori, le terre eccedenti il limite sopradetto.

Trascorso tale termine le superficie eccezionali tale limite saranno sottoposte a confer-

mento straordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 104. »;

— dagli onorevoli Strano e Palumbo:

aggiungere all'articolo 1 le parole: « I lavoratori agricoli manuali coltivatori della terra, se non proprietari o enfiteuti di terreni sufficienti all'assorbimento della capacità lavorativa del loro nucleo familiare, i cui rapporti siano stati risolti per effetto della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, hanno diritto di essere iscritti, su loro domanda, negli elenchi di cui all'articolo 39 della predetta legge quando gli elenchi preesistenti risultino esauriti.

L'Assessore all'agricoltura e foreste potrà altresì disporre la suddetta iscrizione anche quando gli elenchi non siano esauriti, ma già risultino assegnatari almeno l'80 per cento dei precedenti iscritti. »

Comunico, altresì, che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

aggiungere alla fine del primo comma le parole: « valutato a norma dell'articolo 3 ». »

Apro la discussione sull'articolo 1. Mi sembra ovvio raccomandare ai colleghi che prenderanno la parola di attenersi ad argomenti nuovi, in quanto la discussione è stata ampia e gli argomenti trattati sono stati letteralmente sviscerati.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per sottoporre al Governo e alla Commissione non so più se la richiesta di un chiarimento o una riserva del nostro Gruppo circa la nuova stesura dell'articolo 1. Il sistema del vecchio articolo 1 appariva costruito su un duplice intervento della Regione e cioè intervento a garanzia e intervento ad integrazione del pagamento degli interessi. La dizione del nuovo articolo 1 appare, invece, costruita su un sistema diverso, cioè la garanzia della Regione la si avrebbe solamente per la piccola proprietà contadina, ai sensi della legge 24 febbraio 1948, numero 114, ed il concorso nel pagamento degli interessi, fino alla concorrenza massima del 34

per cento, lo si avrebbe, oltre che per la piccola proprietà contadina, anche a favore degli estromessi. A noi sembra che non vi sia nel nuovo testo la vecchia sistematica dello articolo 1, poiché, secondo quell'articolo, lo intervento della Regione era in parte a garanzia ed in parte ad integrazione. Se gli accordi raggiunti sono nel senso che si debba prevedere e l'uno e l'altro intervento, anche attraverso una distribuzione per la parte che concerne la piccola proprietà contadina e per la parte che concerne gli estromessi, questi accordi non mi sembrano rispettati nella nuova stesura dell'articolo 1, nel quale risulta chiaro che l'intervento della Regione si ha soltanto come intervento integrativo per il pagamento degli interessi. Se così stanno le cose, vi è una riserva da parte nostra, che giustificherebbe la presentazione di un emendamento che tende a riportare l'intervento della Regione sotto il duplice profilo dell'intervento a garanzia e dell'intervento integrativo. E' chiaro che i chiarimenti della Commissione e del Governo potranno servire a dissipare il nostro dubbio.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il Presidente della Regione ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 1:

aggiungere nella lettera a) del terzo comma dopo le parole: « la somma » le altre: « ammessa a contributo »;

sostituire nella lettera a) del terzo comma alle parole: « della spesa ammessa a contributo » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 »;

sostituire nella lettera b) del terzo comma alle parole: « della spesa » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 »;

nella lettera c) del terzo comma premettere le parole: « per i prestiti » e conseguentemente depennarla nel contesto.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima che sia dichiarata chiusa la discussione sull'articolo 1, mi preme fare rilevare all'Assemblea il valore politico di questa legge. E' per la prima volta che, trattan-

do agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina, si dà la possibilità ai contadini poveri di accedere alle facilitazioni di legge. La legge sulla piccola proprietà contadina è stata criticata forse perché ha operato scarsamente in Sicilia. Attraverso il ripristino del testo del Governo, cui tendono gli emendamenti presentati dall'assessore Stagno, sono oggi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea delle norme che importano una profonda innovazione, che ha un valore politico e sociale di notevole portata: il Governo deve intervenire nella sua funzione integratrice per consentire alle categorie dei contadini poveri della Sicilia di potere usufruire di determinate misure di carattere nazionale, da cui finora sono state politicamente escluse perché non disponevano del 34 per cento necessario per potere accedere all'acquisto dei terreni.

Mi premeva, ripeto, prima della chiusura della discussione su questo articolo, mettere in risalto il valore innovatore dell'articolo stesso e la sua portata sociale nel particolare settore delle agevolazioni per i contadini siciliani.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fugare subito la preoccupazione manifestata dall'onorevole Tuccari in ordine alla garanzia sussidiaria che il Governo intende dare relativamente agli acquisti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. L'onorevole Tuccari trova una differenza tra il primitivo e l'ultimo testo elaborati dalla Commissione per l'agricoltura. In realtà, le cose stanno in questi termini: il concorso della Regione negli interessi, in ogni caso, è garanzia sussidiaria per la parte eccedente i due terzi, perchè la garanzia sul 66 per cento la offre lo stesso fondo acquistato. Praticamente, la dizione è la stessa di quella della legge Sturzo, cioè la garanzia sussidiaria della Regione viene offerta sul rimanente 34 per cento perchè sul 66 per cento è offerta dal fondo stesso che si acquista. Quindi, la preoccupazione dell'onorevole Tuccari mi sembra infondata.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento sostitutivo Cuzari ed altri, e l'emendamento aggiuntivo Strano e Palumbo sono inseriti nel nuovo testo, per cui debbono intendersi assorbiti da questo.

Non sorgendo osservazioni da parte dei presentatori, gli emendamenti si intendono assorbiti.

Ritengo, inoltre, che l'emendamento aggiuntivo Cipolla, Sacca, Nicastro, Tuccari e Russo Michele per l'affrancazione dei canoni enfeudatrici, debba intendersi superato dal successivo testo della Commissione.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Apro la discussione sull'emendamento del Presidente della Regione aggiuntivo al primo comma. Poichè nessun deputato ha chiesto di parlare, ne ha facoltà, per la Commissione, il Presidente e relatore di maggioranza, onorevole Cuzari.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione ritiene l'emendamento come un ulteriore chiarimento e, sebbene sia già delineato nella sistematica della legge, non lo valuta inutile e quindi lo accoglie.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, e poichè il Governo non ha chiarimenti da fornire, metto ai voti l'emendamento del Presidente della Regione, aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa alla discussione dell'emendamento Cipolla ed altri, soppressivo della lettera a).

LA LOGGLIA, Presidente della Regione. Veramente, l'emendamento è superato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione al riguardo?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. In sostanza, l'emendamento è assorbito dal nuovo testo della lettera a).

PRESIDENTE. I proponenti sono d'accordo nel considerare l'emendamento superato?

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. La votazione su questo emendamento, che tende a sopprimere la lettera a), potrebbe essere eliminata con il ritiro dell'emendamento stesso, ove fossimo sicuri dell'approvazione della lettera a) così come è stata formulata. Ma poichè il testo proposto è, in definitiva, la risultante di determinati accordi raggiunti in seno alla Commissione e non vi è la certezza che la maggioranza si raggiunga in Assemblea, mi pare che l'emendamento soppressivo della lettera a) non possa essere ritirato.

PRESIDENTE. Si riferisce all'emendamento presentato dal Governo?

OVAZZA, relatore di minoranza. Ella ha posto in discussione l'emendamento soppressivo della lettera a).

PRESIDENTE. Ed Ella ha aggiunto che, se si mantenesse il testo così come è, non avrebbe difficoltà a ritirare l'emendamento.

OVAZZA, relatore di minoranza. Se ed in quanto il testo sarà approvato. Finchè non lo sarà, occorrerà mantenere in piedi l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. A mente dell'articolo 106 del regolamento la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi. Non si può, quindi, tenere sospesa la spada di Damocle sulle votazioni, col dire che si insisterà o meno nell'emendamento soppressivo a seconda che l'esito della votazione del testo piacerà o no. Sulla lettera a) ci sono soltanto gli emendamenti del Governo:

aggiungere, dopo le parole: « la somma » le altre: « ammessa a contributo »;

sostituire alle parole: « della spesa ammessa a contributo » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 ».

Ora gli emendamenti modificativi vanno votati dopo l'emendamento soppressivo.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Vorrei chiarire la questione politica. In Commissione si era stabilita una determinata linea. C'è una parte dell'Assemblea...

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, la prego di attenersi al regolamento. Ella può fare una sola richiesta, e cioè chiedere che sia sospesa la votazione della lettera a) dell'articolo 1), ma non può chiedere che io muti l'ordine della votazione. Chieda, quindi, la sospensiva.

CIPOLLA. Allora, chiedo la sospensiva della votazione della lettera a) dell'articolo 1, fino a quando non sarà approvato l'articolo 7, che riguarda il finanziamento. È stato preannunciato in Commissione che non si è d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cipolla chiede che sia sospesa la votazione della lettera a) dell'articolo 1 fino a che non sia approvato l'articolo 7.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, per essere estremamente chiaro dirò che in Commissione l'opposizione di sinistra ebbe ad accordare all'approvazione dell'articolo 1 anche nella parte concernente la lettera a) perché si rimase d'accordo che, in materia di finanziamento, si sarebbe adottato un determinato criterio, condiviso anche dal settore di sinistra. Ora è evidente che tutto questo fu il frutto di un accordo, che è subordinato all'approvazione di un'altra norma. Non è poi un fatto nuovo che un determinato argomento venga accantonato, e se Ella ricorda, onorevole Presidente, in occasione della discussione della legge di riforma agraria, noi abbiamo accantonato per ben due mesi le questioni che si riferivano a vendite o ad enfiteusi, che furono poi decise in un'unica seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, noi possiamo accantonare la votazione di tutto quello che vogliamo, ma l'istanza di accantonamento dell'emendamento implica l'ac-

cantonamento della lettera cui l'emendamento si riferisce e quindi della votazione dello articolo. Converta, quindi, la proposta circa l'ordine degli emendamenti in istanza di accantonamento di questa o quella parte dello articolo. Apro la discussione sull'argomento. Prego, però, l'Assemblea di non ricondurre la discussione sui punti, alquanto notevoli, da tutti accettati e che hanno formato in seno alla Commissione, oggetto di dibattito, perchè altrimenti, quest'ultimo risulterebbe inutile.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Signor Presidente, onorevole colleghi, il dibattito in Commissione doveva avere un carattere di coordinamento formale; invece, si è esaminata la sostanza della legge e da ciò derivano gli inconvenienti che si ripetono in Aula. Mi pare che la richiesta di accantonamento della votazione dello articolo 1 non possa accogliersi. Qui, si ripetono gli inconvenienti per cui, ad un certo momento, ci si è trovati di fronte a due testi, il secondo dei quali non si sarebbe potuto votare perchè si riferiva al primo testo, che ancora non era legge. Quindi, come possiamo noi votare gli articoli 2 e seguenti, che sono conseguenti al testo dell'articolo 1, senza aver dato una configurazione a quest'ultimo articolo e senza averlo deliberato in Assemblea? Se vostra Signoria esamina tutto il contesto dell'articolo 1 e gli articoli 2 e successivi, vedrà che essi sono la conseguenza di quanto stabilito all'articolo 1. Non mi sembra, quindi, che la logica legislativa consenta di accantonare la votazione dell'articolo 1, per passare a successivi articoli.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, la questione della lettera a) dell'articolo 1 è legata all'articolo 7 che dispone determinati finanziamenti per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1. L'accordo raggiunto in sede di Commissione fu basato su una decisione adottata a maggioranza e l'onorevole Celi, che non ha ade-

rito e che anzi si è astenuto, solleva ogni volta la questione.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza, vorrei pregarla di considerare che gli accordi politici che condizionano la forma e il contenuto degli articoli, ne motivano la redazione, ma non condizionano i nostri lavori.

OVAZZA, relatore di minoranza. Quello che Ella dice, onorevole Presidente, è evidente, ma il fatto che in Assemblea si possa non tenere conto degli accordi raggiunti in Commissione, si traduce in questi termini: noi chiediamo che si voti la lettera a) in collegamento con la parte correlativa dell'articolo 7. Quindi, se si vuole che si voti l'articolo 1, bisogna anche chiedere che sia posta in discussione e in votazione la parte dell'articolo 7, che è in correlazione con la lettera a) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Si è raggiunto un accordo di carattere politico sulla distribuzione dei finanziamenti e si è disposti ad accettare la lettera a) dell'articolo 1 se ed in quanto resti garantito quel determinato equilibrio, che è il presupposto del presente disegno di legge.

FRANCHINA. Esatto.

PRESIDENTE. Tutto questo è estremamente raggardevole dal punto di vista politico, ma dal punto di vista regolamentare io devo risolvere la questione in base alla compatibilità giuridica del sistema legislativo adottato nel presente disegno di legge. Per il resto non rimane che la norma morale *pacta sunt servanda*. Ma questo è un problema di ordine politico e non d'ordine tecnico-giuridico.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, in effetti è vero che in Commissione si è raggiunto un accordo in virtù del quale i presentatori degli emendamenti soppressivi della lettera a) dell'articolo 1 hanno receduto dalla proposta di sop-

pressione in quanto si è concordata la misura fissata dall'articolo 7 per i finanziamenti relativi alle finalità previste alla lettera a) dell'articolo 1 fino ad una certa misura, che sta in un rapporto che fu dalla commissione valutato con uno stanziamento fissato nell'articolo 7 per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera b). Quindi, trovo che sia esatta la richiesta dell'onorevole Ovazza di sospendere la votazione della lettera a) dello articolo 1 fino a quando non si voti sull'articolo 7.

Si potrebbe venire ad una diversa soluzione: prelevare la parte dell'articolo 7 che riguarda lo stanziamento relativo e votarla insieme con la lettera a) dell'articolo 1. Naturalmente, si dovrebbe, correlativamente per esattezza, prelevare la parte che riguarda lo stanziamento di cui alla lettera b) e votarla insieme con la lettera b). Questa dovrebbe essere la soluzione e, dal punto di vista regolamentare, credo che si possa fare perché è sempre possibile prelevare quelle parti che stanno in una certa connessione logica con l'argomento che si discute e che potrebbero essere pregiudicate da votazioni precedenti. Credo che in questo senso potremmo raggiungere rapidamente un accordo. Avanzo, al riguardo, formale proposta.

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione ha fatto formale istanza perchè sia prelevata per la discussione e votazione quella parte dell'articolo 7 che sta in connessione con la lettera a) dell'articolo 1.

E' questo, onorevole Presidente della Regione, il significato del suo intervento?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Perfettamente esatto.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la proposta del Presidente della Regione è accolta. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 7.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 7.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite

trentennale di impegno di lire 62 milioni annui. Il limite di impegno annuale è così ripartito:

- lire 12milioni per gli scopi di cui alla lettera a) dell'articolo 1;
- lire 45milioni per gli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo 1;
- lire 5milioni per gli scopi di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è effettuato direttamente a favore degli istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

PRESIDENTE. Metto in discussione la prima parte del primo comma dell'articolo 7, in accoglimento della proposta del Presidente della Regione.

Avverto che a tale articolo si riferiscono i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione per la finanza:
aggiungere il seguente articolo:

Art.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato per gli esercizi dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 25milioni.

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno d'Alcontres, e dall'Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

sostituire all'articolo 10 del testo precedente il seguente altro:

Art. 10.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui allo articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 60milioni annui. Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo numero 34 del bilancio della Regione per lo esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è effettuato direttamente a favore degli istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

Comunico, altresì, che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Celi, Pettini, Montalto, Salamone, Corrao, Coniglio e Russo Giuseppe: aggiungere al secondo comma dello articolo 7 le parole: « Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio anche per gli eventuali maggiori stanziamenti in dipendenza dell'effettivo bisogno »;

— dagli onorevoli Majorana della Nicchiaia, Faranda, La Terza, Bianco e Mazza: sostituire nell'articolo 7 alla cifra « 12milioni » l'altra: « 22milioni » e alla cifra: « 45milioni » l'altra: « 35milioni ».

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto, vorrei dire qualche cosa sui motivi che mi hanno indotto a chiedere di parlare. Non c'è dubbio che questa nuova forma con cui si è stabilito il finanziamento della legge, cioè lo sdoppiamento in due finanziamenti distinti e separati, l'uno per i richiedenti che sono previsti alla lettera a) dell'articolo 1, l'altro per quelli che sono previsti alla lettera b) dello stesso articolo, già di per sé deforma la legge, ma soprattutto la deformano la misura del finanziamento che è stata fissata a favore del primo gruppo e quella che è stata fissata per il secondo gruppo. Non c'è dubbio che, proponendo questo sistema di finanziamento, si è ritornati a dare a questa legge un più limitato valore e cioè quello di un provvedimento di emergenza a favore dei cosiddetti « guastati » dalla riforma agraria; mentre l'assenso che io personalmente ed i colleghi del mio Gruppo abbiamo dato a questa legge dipendeva soprattutto dal fatto che essa fosse una legge che provvedesse al generale potenziamento della piccola proprietà contadina, pur lasciando in condizioni di vantaggio e di preferenza i cosiddetti « guastati », dei quali bisogna preoccuparsi.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Di conseguenza, noi siamo, anzitutto, contrari allo sdoppiamento; lo siamo ancora di più alla misura dello sdoppiamento; misura che, in cifre assolute, non rispetta neanche la proporzione di quell'80 e 20 per cento di cui si è parlato, perché la quota riservata ai richiedenti di cui alla lettera a) è minore di quella che sarebbe, se si fosse rispettata la quota del 20 per cento a loro favore.

Tuttavia, di fronte a questa nuova formulazione, noi possiamo determinarci ad accettare una tale soluzione, a condizione che nella legge non resti cristallizzata, nel tempo e negli anni futuri, questa misura del doppio finanziamento.

Noi possiamo accettare per il primo tempo di applicazione della legge questa proporzione dei due finanziamenti perché i «guastati» dalla riforma agraria hanno diritto ad essere preferiti sia nella sostanza del provvedimento, sia nel tempo in cui il provvedimento stesso viene loro incontro. Quindi, per il primo anno, sta bene che la misura sia questa; potrà esserlo anche per il secondo anno, se la legge non avrà ancora funzionato per la maggior parte dei «guastati»; ma per l'avvenire la legge deve poter variare questo finanziamento perché deve acquistare quella fisionomia che il Governo ha voluto dare al disegno di legge a suo tempo presentato che dovrà riguardare non soltanto i «guastati» ma in generale le esigenze di tutti coloro che aspirano a conseguire la piccola proprietà contadina. Concludendo...

PRESIDENTE. Onorevole Pettini, Ella si sta diffondendo nella illustrazione del suo emendamento, ma ancora non ha fatto alcuna richiesta.

PETTINI. Vossignoria mi ha fermato nel momento in cui volevo concludere. La mia conclusione è che dovrebbe essere votato lo articolo 7 in unico testo, compreso l'emendamento aggiuntivo, che il Governo, comunque, dovrebbe preliminarmente accettare.

SACCA'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA'. L'emendamento presentato dagli onorevoli Celi ed altri prevede lo stanzia-

mento di ulteriori fondi a mezzo della legge di bilancio e quindi dà la possibilità di distribuire le somme in proporzione diversa di quella stabilita all'articolo 7.

Poichè l'Assemblea ha deciso di prelevare l'articolo 7 nella parte che riguarda gli stanziamenti e di discuterla insieme all'articolo 1, in quanto il legame tra questi due articoli sta alla base di un impegno preciso preso in Commissione e dato che la proposta dell'onorevole Celi viene a modificare tutto, vorrei pregare Vossignoria di non volere considerare l'emendamento Celi ed altri come uno dei tanti emendamenti che saranno discussi in sede di approvazione dell'articolo 7, ma di porlo in discussione ora.

PRESIDENTE. Il fatto stesso che lo stiamo discutendo dà per implicito che l'emendamento influenza la struttura degli stanziamenti. Siamo, quindi, d'accordo. Nessun altro deputato chiede di parlare? Preciso che stiamo discutendo l'emendamento Celi ed altri e l'emendamento Majorana della Nicchiara ed altri, che riguardano un'unica materia. La discussione è unitaria perché ha per obiettivo la distribuzione della somma di 60 milioni.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, devo ricordare proprio all'onorevole Pettini che in Commissione la distribuzione della somma non fu fatta a caso, ma a seguito di un analitico esame degli scopi che la legge intendeva raggiungere e, nonostante noi del settore di sinistra avessimo dimostrato che con il contributo in interessi di 45 milioni si potevano sì e no finanziare 900 milioni di acquisti di proprietà in un anno, summo d'accordo nell'accettare questa cifra.

E' da tener presente che lo stanziamento di 45 milioni riguarda l'intero ammontare della spesa come concorso sul pagamento degli interessi, mentre i 12 milioni riguardano il concorso negli interessi su un terzo dell'ammontare della spesa stessa, perché la lettera a) prevede la possibilità di un intervento della Regione, una volta che si sia ottenuto il mutuo da parte degli istituti bancari. Quindi, è strano come l'onorevole Majorana pretenda di

capovolgere col suo emendamento queste cifre perchè così torneremmo di nuovo ad una legge che non solo si servirebbe della lustra dei « guastati » per distribuire soldi all'agaria siciliana, ma che perpetuarebbe questo intento nonostante si sia raggiunto un accordo unicamente per venire incontro a determinati comuni dove la riforma agraria non è penetrata assolutamente, diguisachè non ci sono né assegnatari né estromessi e si può dar luogo a qualche.... (interruzione dell'onorevole Pettini)

Mi lasci dire, onorevole Pettini. A me interessa chiarire che lei ha detto che nella distribuzione c'era una enorme, evidente, sperquazione; cioè a dire Ella ha puntato su una disattenzione dell'Assemblea, la quale avrebbe potuto guardare ad una assegnazione di 12milioni per la lettera a) e ad una di 45 milioni per la lettera b), non tenendo conto che il concorso della Regione negli interessi riguarda per la lettera b) l'intero ammontare del valore del fondo, mentre per la lettera a) riguarda i prestiti diretti ad integrare la somma ammessa a contributo e sino alla concorrenza massima del 34 per cento del valore del fondo. Attraverso l'equilibrio negli stanziamenti che vorrebbe introdurre l'onorevole Majorana, noi assisteremmo allo sconci di finanziare con il concorso negli interessi circa un miliardo di acquisti all'anno con il contributo del 34 per cento, cioè a dire finanzieremmo l'acquisto di quella proprietà, cui possono attingere indiscriminatamente tutti i cittadini aventi i requisiti soggettivi; mentre con i 25 milioni residui non si riuscirebbe a sopperire alle esigenze di acquisto dei « guastati » a seguito degli scorpori, nemmeno per 300-400 milioni di lire, cioè a dire per un terzo. Mentre, quindi, penso che non possa avere alcun legame con la materia l'originario emendamento degli onorevoli Celi ed altri, perchè riguarda prospettive future, soggette a mutamento, che non c'è bisogno perciò di regolare con questa legge, ritengo che possa essere oggetto di discussione l'emendamento dell'onorevole Majorana della Nicchiara, per il quale credo di avere dimostrato che ha il solo scopo di favorire l'agaria e di danneggiare i contadini estromessi.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di Parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo insistere sull'emendamento che ho presentato perchè esso per noi è fondamentale, sostanziale, perchè riguarda la essenza stessa della legge. Noi abbiamo sempre sostenuto — e lo sosterremo anche fuori di qui, dopo che la legge sarà votata — che intendevamo promuovere una legge per la costituzione della piccola proprietà contadina e non una legge per alleviare la situazione incresciosa nella quale si sono venuti a trovare coloro che l'onorevole Milazzo, con parola scultorea, chiama i « guastati ». Del resto, a maggior ragione, noi dovremmo chiamare « guastati » i proprietari che, in base alla stessa legge, hanno perso gran parte del loro patrimonio. Ora su questi ultimi « guastati » nessuno sparge delle lacrime, forse perchè appartengono alla categoria definita degli « odiati agrari », mentre per i lavoratori agricoli « guastati » tutti facciamo a gara per spargere lacrime e fiori.

Quindi, se lo scopo principale della legge è, almeno per noi, quello di favorire la costituzione della piccola proprietà contadina, non c'è dubbio che i contadini senza terra che aspirano a diventare proprietari siano in numero di gran lunga maggiore dei contadini « guastati », ai quali, in compenso del fatto di avere perso la terra che lavorano, si vuole dare non altra terra in uso precario, quale era quella dalla quale sono stati estromessi, ma addirittura terra in proprietà. E' perciò che noi riteniamo di proporre che i dodici milioni previsti per la generalità dei contadini siano portati a 22milioni e, conseguentemente, siano ridotti da 45 a 35milioni gli stanziamenti previsti per i cosiddetti « guastati ».

L'onorevole Franchina, riportando in Aula la giustificazione che la Commissione avrebbe dato alla ripartizione dei 57milioni, insiste nell'affermare che i 12milioni praticamente corrisponderebbero a 36milioni, in quanto dovrebbero riferirsi soltanto al contributo del 34 per cento che è previsto per la generalità dei contadini.

Ora, questa affermazione dell'onorevole Franchina aggrava ancor più il contrasto tra le varie categorie di contadini che è insito in questa legge, perchè appunto ai « guastati » si dà il 100 per cento, il totale, mentre alla generalità si vuole dare solo il 34 per cento. E questo è un concetto che, per le osserva-

zioni che ho fatto in precedenza, non possiamo accettare.

L'onorevole Franchina, interrompendomi dice che è la Cassa che lo da; ma io rispondo: è forse vietato alla Cassa di dare, a sua volta, il 66 per cento anche ai cosiddetti « guastati »? Non è vietato. Quindi, sia i contadini « guastati » che i non « guastati » hanno tutti lo stesso diritto di inoltrare le pratiche per ottenere il finanziamento in base alla legge sulla piccola proprietà contadina. Quando noi abbiamo stabilito che per i contadini « guastati » si dà il 100 per cento, praticamente abbiamo esonerato questi contadini dal curare il disbrigo di una pratica per ottenere il finanziamento in base alla legge generale sulla piccola proprietà contadina perché questi contadini, potendo avere il 100 per cento dalla Regione, troveranno preferibile rivolgersi a noi e non alla Cassa. Ragione per cui io penso che è la fretta con la quale, per le circostanze che è inutile ripetere, stiamo qui discutendo questa legge, che ci impedisce un riesame della materia. Ma io ritengo che noi stiamo rinunciando a fare affluire, nella massa dei contadini aspiranti alla terra, quelle somme che i contadini stessi — e, dicendo contadini, dico tutti i contadini, anche i « guastati » — avrebbero potuto procacciarsi attraverso la Cassa per la costituzione della piccola proprietà contadina.

Qualunque possa essere l'esito che l'emendamento da noi proposto avrà in questa Assemblea, io dichiaro che noi lo abbiamo presentato e lo manteniamo perché per noi esso costituisce una affermazione dei nostri principi.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, dato che lo emendamento aggiuntivo presentato da me e da altri colleghi al secondo comma dell'articolo 7 minaccia di pregiudicare una rapida discussione di questo disegno di legge, dichiaro di ritirare la firma apposta in calce a tale emendamento. Lo faccio con un certo rammarico perché su questo argomento, su cui la sinistra ha delineato ben precise posizioni politiche, ritengo che ci saremmo trovati a nostro agio per sostenere delle contrapposte posizioni politiche. Ciò non si è voluto. Re-

spingo da me la responsabilità di non avere affrontato in questo momento questa battaglia.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole Celi del ritiro della sua firma dall'emendamento aggiuntivo presentato con altri deputati al secondo comma dell'articolo 7.

L'onorevole Pettini aderisce al ritiro?

PETTINI. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Salamone si associa anche lui?

SALAMONE. Debbo fare una dichiarazione. Io mi associo alla richiesta dell'onorevole Celi e ritiro anch'io l'amendamento, ma debbo da questa tribuna protestare altamente contro una insinuazione dell'onorevole Cipolla, il quale, accennando all'onorevole Celi ed implicitamente anche a me, essendo anch'io firmatario dell'emendamento, ha parlato di una collusione politica con le destre, quando il distacco tra la concezione politico-sociale nostra e quella dell'estrema sinistra non è di dettaglio, ma di fondo e di sostanza. Per queste ragioni, pur con rammarico, ritiro la mia firma dall'emendamento, che poteva servire ancora a caratterizzare il nostro credo politico e sociale.

PRESIDENTE. L'onorevole Coniglio aderisce al ritiro?

CONIGLIO. Sì.

PRESIDENTE. Constatato che gli onorevoli Montalto, Corrao e Russo Giuseppe, altri firmatari dell'emendamento, non sono presenti in Aula, dichiaro che l'emendamento deve intendersi ritirato in quanto non è più corredato dal prescritto numero di firme.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa chiede di parlare, onorevole Ovazza?

OVAZZA, relatore di minoranza. Sullo emendamento Majorana della Nicchiara ed altri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. L'emendamento presentato dall'onorevole Majorana della Nicchiara ha provocato un chiarimento dello stesso presentatore che forse non era necessario, se lo dobbiamo intendere come chiarimento della posizione di fondo dell'onorevole Majorana e dei suoi amici e compagni agrari.

PRESIDENTE. Onorevole Ovazza, la prego di non riaccendere la discussione generale, ne abbiamo fatto già tre in quattro giorni.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, Ella non ha fatto la stessa osservazione all'onorevole Majorana della Nicchiara.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana della Nicchiara ha illustrato rapidamente le ragioni del suo emendamento. Egli non aveva mai parlato e il suo intervento è durato quattro minuti e mezzo.

OVAZZA, relatore di minoranza. Io non parlerò di più.

PRESIDENTE. La ringrazio.

OVAZZA, relatore di minoranza. L'onorevole Majorana della Nicchiara, nell'illustrare il suo emendamento, ha ricordato, sia pure brevemente, ma con estrema chiarezza, la posizione politica del suo Gruppo, riconfermandola e riaprendo, così, la questione di fondo. L'onorevole Majorana e coloro che sostengono il suo emendamento non vogliono sanare la situazione in cui versano gli estromessi dalla riforma agraria; essi vogliono la indiscriminata formazione della piccola proprietà contadina perché la libera contrattazione senza limiti concorre a fare aumentare il prezzo della terra. Questa è la loro linea, e chi sosterrà — speriamo siano pochi — l'emendamento Majorana si porrà sulle stesse posizioni, che, oltretutto, sono in contrasto con le intese raggiunte in Commissione, le quali, se non hanno evidentemente carattere impegnativo per l'Assemblea, tuttavia costituiscono pur sempre un impegno politico e non debbono essere considerate come un mezzo per farci perdere tempo ulteriormente. Chi sosterrà lo

emendamento Majorana sarà per la linea che questi persegue e contro gli impegni politici che sono stati raggiunti in Commissione appunto per portare a termine l'approvazione di questo disegno di legge.

Onorevole Presidente, abbiamo perduto del tempo ritornando a fare delle discussioni su testi separati e poi, necessariamente, su un testo unico. Insieme al Governo e a tutti coloro che ci hanno potuto aiutare abbiamo fatto degli sforzi in Commissione per arrivare ad un testo che rappresentasse una base per risolvere i problemi e portare a termine l'approvazione di questo disegno di legge. Se una rottura avvenisse su questo punto fondamentale, noi saremmo obbligati a tornare ad insistere su questioni di principio, sulle quali, attraverso sforzi, sono state raggiunte in Commissione delle intese che rappresentano per noi una soluzione tale da consentirci di potere approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, per esprimere il parere della stessa.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Cuzari, ma chi esprimerà il parere della Commissione per l'agricoltura sull'emendamento Majorana della Nicchiara ed altri? L'onorevole Celi ha parlato a titolo personale; l'onorevole Ovazza ha fatto altrettanto ed ora lei, che è il Presidente della Commissione, intende parlare a titolo personale. Mi perdoni, ma il rilievo dovevo pure farlo.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, alcuni membri della Commissione hanno parlato in un senso ed altri in un altro; io potrei essere la risultante per la eliminazione del dissenso.

PRESIDENTE. Ella è pregata di dirmi il parere della Commissione sull'emendamento Majorana della Nicchiara ed altri.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è divisa.

PRESIDENTE. La prego di dirmi il parere della maggioranza della Commissione. La discussione deve ubbidire alle norme regolamentari.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Se vostra Signoria consente, io vorrei avvalermi del diritto di parlare a titolo personale, dopo di che potrei essere in grado di esprimere il parere della Commissione, perchè potrà darsi che le mie considerazioni, fatte a titolo personale, servano a farmi raggiungere la maggioranza in seno alla Commissione. Non mi pare che la cosa sia vietata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzari, a titolo personale.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le preoccupazioni sorte, in un senso o nell'altro, in ordine alla estensione o alla riduzione del volume degli stanziamenti e, quindi, degli acquisti derivanti dalla lettera a) dell'articolo 1, mi pare che potrebbero anche essere ridotte alle loro giuste proporzioni, anche in considerazione di quel che ha detto l'onorevole Franchina in Commissione e qui, e cioè che le leggi non sono né immutabili né eterne. L'inserimento massiccio della finanza regionale in questo campo, secondo alcuni porterà ad un perturbamento gravissimo del mercato, mentre, secondo altri, non ci sarà tale perturbamento dei prezzi. Se vogliamo stare alla realtà delle cose, io dico che la attuale formulazione, che opererà per uno scorci di tempo relativamente limitato, potrà proprio consentirci di vedere quali saranno le ripercussioni di questa legge sul mercato delle terre ed i suoi riflessi economico-sociali nel campo dell'economia regionale.

Mi pare, quindi, che l'emendamento dello onorevole Majorana della Nicchiara sia eccessivo nei confronti del sistema della legge. E' stato detto che i 12 milioni, praticamente, rappresentano una quota di 36 milioni in rapporto ai 45 attribuiti agli estromessi a seguito dell'applicazione della legge di riforma agraria. Noi dicevamo, l'altro giorno, che, per l'indeterminatezza del numero degli estromessi, questi 45 milioni non stanno a fronte di una massa stabilita di richiedenti, ma di una massa ampia, fluida e mutevole, per cui non pos-

siamo oggi valutare se siano o meno sufficienti anche in relazione alla disponibilità di terra. Il mio pensiero è, quindi, quello di lasciare il testo così come è stato formulato dalla Commissione ed al quale si è pervenuti dopo discussioni che non sono state soltanto di carattere politico, ma anche di carattere tecnico, perchè l'onorevole Restivo, che ha collaborato alla formulazione, non è stato mosso dalla preoccupazione di favorire un settore od un altro, bensì, esclusivamente, dal criterio di evitare che la celerità di attuazione della legge, attraverso interventi così massicci, potesse, prima che noi fossimo in grado di misurarne le ripercussioni, creare una eccessiva tonificazione del mercato delle terre; il che dovrebbe preoccupare non solo noi, ma anche tutti i colleghi ben pensanti. Nè, d'altra parte, coloro che pensano che sia un bene la tonificazione eccessiva del mercato delle terre devono illudersi che queste potranno essere facilmente vendute qualora tocassero prezzi sproporzionati al loro reddito, perchè la Commissione opererà in senso drastico, riducendo le condizioni di ammissibilità ed in conseguenza la quota di « sottobanco » diventerà così alta che non potrà essere pagata. Quindi, mi sembra che, neanche in questo senso, coloro che possono avere una tale obliqua visione, abbiano fatto nulla di buono.

Per questi motivi, io insisto perchè sia mantenuto il testo della Commissione. Ritengo di poter dire che, data la conformazione della Commissione, il mio pensiero sia quello della maggioranza della Commissione stessa.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Per ritirare l'emendamento. Vorrei illustrarne i motivi.

PRESIDENTE. Devo rilevare che dalle 16,30 discutiamo su due emendamenti, che poi vengono ritirati. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana della Nicchiara.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

Siamo soddisfatti di averlo presentato per-

chè esso è servito a provocare da questa tribuna le dichiarazioni dell'onorevole Ovazza, che non sono state smentite, dalle quali risulta che fuori dell'Aula parlamentare, sembra in sede di Commissione o in altra sede, sono intercorsi, fra i principali gruppi politici di questa Assemblea, degli accordi che hanno condizionato il voto a favore della legge per lo sviluppo della piccola proprietà contadina all'assegnazione della « parte del leone » ai cosiddetti « guastati », ciò che era nei voti dei colleghi della sinistra dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti il primo comma dello articolo 7 sino alle parole: « lire 12milioni per gli scopi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 »; chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. A seguito del risultato della votazione, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento soppresso della lettera a) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si riprende la discussione dell'articolo 1. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, onorevole La Loggia, per illustrare i due emendamenti da lui presentati alla lettera a) del terzo comma.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, desidero richiamare la attenzione dell'Assemblea sui due emendamenti da me presentati. Il primo di essi prevede l'aggiunzione delle parole: « ammessa a contributo » dopo le parole: « la somma » nella lettera a), ed è in rapporto all'altro emendamento con il quale alle parole: « della spesa ammessa a contributo » si sostituiscono le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 ».

Per ragioni di coordinamento formale, siccome poi all'articolo 3 si parla di prezzo di acquisto, sarebbe bene che, anche qui, nello articolo 1, anzichè riferirsi al valore del fondo, ci si riferisca al prezzo di acquisto. Paiono

cose diverse, ma sono la stessa cosa. Pertanto, alla fine del primo comma, anzichè « due terzi del valore del fondo », si dovrebbe dire: « due terzi del prezzo del terreno valutato a norma... ». Del pari, nei miei emendamenti alla lettera a), per motivi di coordinamento formale col successivo articolo 3, anzichè « valore del fondo », dovrebbe essere usata la dizione: « prezzo di acquisto ».

In sostanza, invece di riferirci ad un valore astratto, ci riferiamo al prezzo di acquisto.

CIPOLLA. C'è una diversità sostanziale.

PRESIDENTE. Signor Presidente della Regione, il suo secondo emendamento tende a sostituire alle parole: « della spesa ammessa a contributo » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Adesso propongo di adoperare in tutto il disegno di legge, nella parte che concerne questa materia, la espressione: « prezzo di acquisto » anzichè quella di « valore del fondo », e ciò perchè la Commissione prevista dall'articolo 3 è chiamata a valutare la congruità del prezzo di acquisto dei terreni; espressione, questa, che mi sembra esatta. Mi uniformerei ad essa perchè non appaia che ci riferiamo a cosa diversa, mentre ci riferiamo alla stessa cosa.

PRESIDENTE. Questo sarebbe un modo di sollecitare i poteri presidenziali, in sede di coordinamento, per quanto si è già approvato. Ma, intanto, votiamo, perchè qui rischiamo di aprire una nuova parentesi.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, la questione non è formale, ma sostanziale, perchè valore del fondo e prezzo di acquisto sono due concetti completamente diversi e dal punto di vista economico e dal punto di vista giuridico, tanto è vero che la legge sulla piccola proprietà contadina fa riferimento al valore del fondo, non al prezzo di acquisto.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Valore cauzionale del fondo.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

CIPOLLA. Sì, al valore cauzionale del fondo. Siccome noi diamo la garanzia per il cento per cento, non possiamo riferirci al prezzo di acquisto, ma dobbiamo riferirci al valore del fondo accertato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La minore somma tra il valore e il prezzo di acquisto, perchè non vorrà dare una garanzia per un prestito superiore al prezzo di acquisto. Nel caso in cui il valore del fondo è inferiore al prezzo di acquisto, allora bisogna limitarsi al valore del fondo; nel caso in cui il prezzo di acquisto è inferiore al valore del fondo, la garanzia non può essere attinente che al prezzo; altrimenti, daremmo un prestito superiore al prezzo di acquisto solo perchè il valore del fondo è superiore.

CIPOLLA. In teoria quello che dice Vossiguria è possibile; in realtà, data la situazione nostra in generale, il prezzo di acquisto è sempre superiore al valore del fondo.

PRESIDENTE. Stiamo aprendo una discussione senza che ci sia un emendamento, soltanto per apprezzare il voto che già abbiamo dato e i suoi sviluppi futuri. In questa maniera non posso procedere oltre.

CIPOLLA. Io rispondo al Presidente La Loggia.

PRESIDENTE. Ho detto che questa è una materia che ricadrà nei poteri della Presidenza in sede di coordinamento.

CIPOLLA. Quando si tratta semplicemente di modifiche formali, mi rendo conto che ci sono i poteri del Presidente, ma qui si tratta di concetti economico-giuridici diversi ed allora si deve votare.

PRESIDENTE. Ho preso atto della sua dichiarazione.

FRANCHINA. Il Presidente della Regione potrà chiedere, in sede di coordinamento, la modifica dell'articolo 3, per includere il concetto di valore del fondo laddove ricorre la dizione « prezzo di acquisto ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, dichiaro chiusa la di-

scussione sugli emendamenti presentati dal Governo alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1.

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sul primo emendamento:

aggiungere, dopo le parole: « la somma » le altre: « ammessa a contributo ».

OVAZZA, relatore di minoranza. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sull'altro emendamento:

sostituire alle parole: « della spesa ammessa a contributo » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Di accordo.

FRANCHINA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti la lettera a) del terzo comma con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

CIPOLLA. Mi astengo.

PRESIDENTE. Chi la approva si alzi; chi non la approva resti seduto.

(E' approvata)

Metto ai voti l'emendamento del Presidente della Regione alla lettera b) del terzo comma:

sostituire alle parole: « della spesa » le altre: « del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 ».

Poichè analogo emendamento è stato già approvato alla lettera a), è da presumere la adesione della Commissione.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Stagno e Palumbo, soppressivo nella lettera b) del terzo comma:

sopprimere, nella lettera b), le parole: « e che comunque non fossero o non siano diventati titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie ».

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. E' superato.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. E' assorbito.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, pur facendo parte della minoranza, devo dire quale è stato il parere della maggioranza della Commissione. Questa ha respinto l'emendamento soppressivo in discussione, tanto è vero che nel testo approvato della Commissione a maggioranza l'inciso è stato mantenuto. La minoranza della Commissione ha insistito perché questo emendamento fosse approvato e, come deputati, insistiamo tuttora perché l'Assemblea lo approvi.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo in proposito?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, non essendo stato più riproposto in Aula l'emendamento, manca la materia su cui votare.

SACCA'. Il Presidente ha dichiarato che gli emendamenti sono validi.

PRESIDENTE. Ho dichiarato che tutti gli emendamenti che sono stati da me letti in Aula erano riferibili al nuovo testo e alla numerazione nuova degli articoli. Questo per evitare che la votazione fosse appesantita dalla conseguenziale nuova redazione di tutti gli emendamenti già proposti.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Erano stati presentati in Commissione?

OVAZZA, relatore di minoranza. L'emendamento era stato presentato prima che fosse redatto l'ultimo testo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo Strano-Palumbo, in riferimento al quale si sono dichiarati contrari la maggioranza della Commissione ed il Governo e favorevole la minoranza della Commissione: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Metto ai voti la lettera b) del terzo comma, con la modifica di cui all'emendamento in precedenza approvato: chi la approva si alzi; chi non la approva resti seduto.

(E' approvata)

Metto ai voti l'emendamento del Presidente della Regione alla lettera c) del terzo comma:

premettere, alla lettera c), le parole: « per i prestiti » e, consequentemente, sopprimerle nel contesto della lettera stessa.

Si tratta di una correzione formale. Chi approva questo emendamento formale si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti la lettera c) del terzo comma, con la modifica di cui all'emendamento testé approvato: chi la approva si alzi; chi non la approva resti seduto.

(E' approvata)

Faccio osservare che l'emendamento Renda ed altri, aggiuntivo all'articolo 1 delle parole « sentito il Comiatto di cui all'articolo... », presuppone l'approvazione dell'articolo ag-

giuntivo presentato dagli onorevoli Renda ed altri, che istituisce il Comitato. Apro, pertanto, la discussione sui due emendamenti, che rileggono:

aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

E' istituito un Comitato di esperti di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti con il compito di esprimere pareri in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Comitato è composto:

- 1) da un presidente designato dal Presidente della Regione;
- 2) da due esperti designati dall'Assessore agricoltura;
- 3) da due esperti designati dall'Assessore bilancio;
- 4) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti;
- 5) da due rappresentanti dell'Associazione coltivatori diretti su terne proposte dalle maggiori organizzazioni regionali esistenti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

aggiungere, nell'articolo 1, dopo le parole:

« L'Assessore per il bilancio su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste » le altre: « sentito il Comitato di cui all'articolo... ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Renda per darne ragione.

RENDÀ. Onorevole Presidente, lo scopo dell'articolo aggiuntivo è quello di istituire un apposito comitato, il quale sia chiamato ad assolvere la funzione di coadiuvare il Governo nella gestione dei fondi stanziati dal disegno di legge in esame.

La ragione della creazione di questo comitato è in parte tecnica e in parte politica. Sorvolando sulla parte tecnica ed illustro brevemente la parte politica.

In definitiva, con questo emendamento si

vuole ovviare al grave inconveniente che nell'applicazione della legge vengano commesse delle discriminazioni a danno di contadini aventi diritto di concorrere ai benefici previsti dalla legge stessa. Non si tratta di una supposizione perché l'esperienza ci dice che nell'applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina, di queste discriminazioni ce ne sono state parecchie. Noi non attribuiamo la volontà di discriminare direttamente all'Assessore del ramo o ai membri del Governo, la discriminazione è insita nel sistema. Purtroppo, è ormai una abitudine invalsa quella che, senza la raccomandazione di un determinato uomo politico di un certo partito, del dirigente di quella tale parrocchia o di quella particolare associazione, non è possibile accedere ai benefici, al godimento dei diritti che derivano da precise leggi. Con questo Comitato, peraltro, noi verremmo a dare una più completa rappresentanza alle categorie interessate.

Del resto, nel nostro sistema autonomistico il concorso delle categorie interessate è ammesso dallo Statuto. Come è noto, le nostre leggi vengono elaborate chiamando nelle appropriate commissioni parlamentari i rappresentanti delle categorie. Anche nelle leggi che via via sono state approvate, comitati appositi sono stati costituiti per coadiuvare, sotto forma di parere consultivo, l'Esecutivo nella applicazione delle leggi. E' in corso di elaborazione la legge sullo sviluppo industriale e nella parte che riguarda la gestione del credito sembra che ci si avvii...

PRESIDENTE. Onorevole Renda, lasci stare la legge per lo sviluppo industriale. Si occupi, per piacere, della piccola proprietà contadina.

RENDÀ. Sto richiamando un precedente. Nel disegno di legge per lo sviluppo industriale, un comitato tecnico-amministrativo, del genere di quello proposto col nostro emendamento al disegno di legge in esame, è stato già preso in seria considerazione. Quindi, ritengo che il Governo non debba avere alcuna difficoltà ad accettare in linea di principio la costituzione di un comitato di questo genere perché respingere una proposta simile vorrebbe significare la volontà di questo Governo di dare alla legge un carattere chiaramente discriminatorio.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Ella fa il processo alle intenzioni.

RENDÀ. Dal Presidente della Regione sono state sollevate, in sede di Commissione, delle obiezioni di natura tecnica. Se sul principio politico il Governo è d'accordo, non abbiamo alcuna difficoltà a prendere in esame la questione di natura tecnica. E se, così come è presentato, l'emendamento offre delle difficoltà, noi potremmo anche modificarlo. Ma è evidente che tutto è subordinato alla risposta che ci darà il Governo circa l'accettazione o meno della costituzione di questo Comitato.

PRESIDENTE. Poichè nessun deputato si è iscritto a parlare, ne ha facoltà, per la Commissione, il Presidente e relatore di maggioranza, onorevole Cuzari, per esprimere il parere al riguardo.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, la Commissione si è espressa in senso contrario, ieri sera, su questo emendamento, per il motivo che ci sarebbero già tre commissioni ad occuparsi della materia: la Commissione per la piccola proprietà per quanto riguarda le condizioni oggettive e soggettive; quella prevista dall'articolo 3, che si occupa della congruità del prezzo, e poi la supercommissione per la rivalutazione generale delle condizioni. In questo modo, noi arriveremmo ad espletare le pratiche in un tempo assai lungo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno d'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Renda ed altri per motivi tecnici, che sono stati già esposti dal Presidente della Regione in sede di Commissione per l'agricoltura, ieri sera, e che mi basta accennare. Il Comitato che si vorrebbe istituire sarebbe, soprattutto, un doppione della Commissione già esistente, prevista dalla legge numero 114 e quindi la sua costituzione non sembra opportuna. Vi sono, poi, dei motivi politici che ostano all'accoglimento dell'emendamento, specialmente a seguito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Renda.

L'emendamento parte dal presupposto, chiaramente espresso dall'onorevole Renda e comune agli altri presentatori, che il Governo abbia l'intenzione di operare secondo criteri di discriminazione nell'esame delle pratiche che saranno presentate. Questo è un volere fare il processo alle intenzioni.

RENDÀ. Questo è il processo alla realtà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Queste sono affermazioni che intendo respingere nel modo più sdegnoso; questi sono metodi che il Governo intende bandire nella maniera più assoluta. Il Governo non intende fare alcuna discriminazione circa le pratiche presentate: non l'hanno fatta i precedenti governi; non la fa e non intende farla questo Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo Renda ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro, in conseguenza, superato l'emendamento Renda ed altri aggiuntivo all'articolo 1.

Prima di passare alla votazione dell'intero articolo, resta da esaminare l'emendamento dell'onorevole Mazzola e l'altro identico degli onorevoli Impala Minerva ed altri:

aggiungere il seguente comma: « Nella concessione dei prestiti saranno preferiti, a parità delle altre condizioni, i lavoratori capi di famiglie numerose. »

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, dal punto di vista della sistematica reputo che i due emendamenti vadano discussi in sede di esame dell'articolo 2, nel quale si parla, appunto, delle condizioni per essere ammessi ai benefici ed in particolare della preferenza da accordare agli attuali coltivatori dei fondi oggetto della vendita. Formulo formale richiesta in tale senso.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad accogliere l'istanza del Presidente della Regione. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

C'è, poi, l'articolo 1 ter, proposto dagli onorevoli Saccà ed altri:

Art. 1 ter.

I proprietari che intendono alienare le terre per la formazione della piccola proprietà contadina debbono notificare la proposta di alienazione ai coltivatori diretti singoli o associati detentori a qualsiasi titolo delle terre che saranno oggetto della vendita indicandone il prezzo. Analoga notifica dovrà essere fatta all'E.R.A.S..

I coltivatori diretti di cui sopra possono esercitare entro il termine di 90 giorni dalla notificazione il diritto di prelazione. In mancanza della detta notificazione i coltivatori diretti hanno diritto al riscatto della quote dall'acquirente e da ogni successivo aente causa.

Tale diritto di prelazione da parte dei coltivatori del fondo può essere esercitato, oltre che dai singoli, dalla maggioranza di essi per la superficie dell'intero fondo posto in vendita.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo che la discussione di questo articolo aggiuntivo abbia luogo in sede di esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

C'è un altro emendamento degli onorevoli Ovazza ed altri:

aggiungere all'articolo 1 i seguenti comma:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge tutti i proprietari di più di 100 ettari nel territorio della Regione potranno vendere o concedere in enfiteusi, ai sensi della predetta legge, ai lavoratori agricoli manuali coltivatori, le terre eccedenti il limite sopradetto.

Trascorso tale termine, le superfici ecceden-

ti tale limite saranno sottoposte a conferimento straordinario ai sensi della legge 27 dicembre 1950, numero 104. »

Apro la discussione su tale emendamento.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente su questo emendamento, la cui materia è estranea a quella in esame. Sull'argomento richiamo altre sue precedenti decisioni, che hanno proclamato la irricevibilità di emendamenti consimili per estraneità alla materia in esame.

Le norme in discussione si riferiscono alla formazione della piccola proprietà contadina: il titolo primo si occupa delle agevolazioni per gli acquisti della piccola proprietà contadina; il titolo secondo delle agevolazioni per le affrancazioni. L'emendamento concerne tutt'altra materia e precisamente la legge di riforma agraria. Salvo a riesaminarlo in sede opportuna, quando sarà presa la correlativa iniziativa parlamentare, penso che in questa sede l'emendamento debba essere dichiarato irricevibile, in conformità ad altri precedenti analoghe decisioni adottate dalla Presidenza.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati ad un punto nodale del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, la prego di illustrare l'emendamento e di rispondere all'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente della Regione.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo sostenitori della formazione della piccola proprietà contadina e ne abbiamo dato le prove nella nostra azione continua volta a questo scopo.

Siamo, però, per una piccola proprietà contadina che si sviluppi in un ambiente favorevole, che non parta gravata dai pesi insop-

portabili e che non venga messa in condizioni di dovere alzare le braccia e abbandonare la trincea, pochi mesi o pochi anni dopo che la trincea agognata del possesso della terra sia stata raggiunta.

Noi dobbiamo tener conto di queste esigenze. Oggi, noi stiamo approvando una serie di norme che modificano quelle esistenti sulla piccola proprietà contadina e l'onorevole Celi al riguardo ha detto che, per la prima volta, noi consentiamo anche ai contadini che non hanno neanche una lira, di accedere alla proprietà. Altri contadini, in numero di 14 mila, hanno già conseguito la proprietà della terra, ma ci sono arrivati per altra e più giusta via, onorevole Celi. Ora, alla proprietà, dovrebbero arrivarci degli altri, pagando, però, un prezzo molto alto e tale, comunque, da allettare la nutrita rappresentanza degli agrari siciliani che qui siede, i cui punti di vista collimano a questo riguardo con quelli dello onorevole Celi. Io sono convinto, invece, che i punti non debbono collimare se si vuole creare veramente una piccola proprietà contadina.

Ora, qual'è la situazione? Questo disegno di legge che stiamo discutendo rende effettiva una domanda potenziale di terra. Noi sappiamo che i contadini hanno fame e desiderio di terra; però, non hanno i mezzi finanziari per arrivarci. L'onorevole Celi sostiene che sia dato il cento per cento per arrivare a conseguire la proprietà. Ma è evidente che, in questo momento, ci troviamo di fronte ad un mercato fondiario in cui domina una situazione che è diversa da quella, pure sfavorevole ai contadini, del 1949. Noi sappiamo che la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina ha operato poco in Sicilia, e ciò è avvenuto — come ieri sera ci ricordava il Presidente della Regione in sede di Commissione per l'agricoltura — perché i prezzi della terra in Sicilia non vengono dalla Cassa per la piccola proprietà contadina considerati a livello tale da consentire tranquillamente la fidejussione.

Ora, onorevoli colleghi, se noi, da un canto, attraverso l'ampliamento della domanda di acquisto, diamo un incentivo al rialzo dei prezzi, dobbiamo, d'altro canto, stimolare la grande proprietà a vendere. Ci vuole un potente incentivo perché la grande proprietà venda. La formazione della piccola proprietà contadina, per una estensione di centomila

ettari, è avvenuta sotto l'assillo della legge di riforma agraria. In questo disegno di legge sulle agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina non c'è alcun incentivo a vendere, oltre quello del prezzo.

Per questi motivi abbiamo presentato l'emendamento in discussione: se si vuole veramente che ci sia una larga formazione di piccola proprietà contadina a prezzi non eccessivamente alti, soprattutto, onorevole Celi, in quei comuni, dove non ha potuto operare la legge di riforma agraria perchè non c'erano proprietà di dimensioni tali da essere colpite dal limite fissato nella legge stessa, bisogna approvare questo emendamento.

Si è eccepito che la materia riguarda le norme della legge di riforma agraria. No. L'emendamento riguarda le norme per lo sviluppo della piccola proprietà contadina in quanto stabilisce l'equivalente, il contrappeso, della concessione del mutuo, perchè stimola i proprietari a vendere le terre. Se questo non si vuol fare, allora è chiaro che il disegno di legge in discussione ha un solo scopo: quello che spinge l'onorevole Majorana della Nicchiara a battere le mani a riformatori sociali di questo tipo, cioè lo scopo di locupletare i grandi agrari della Regione, che dei miliardi necessari per l'acquisto ne faranno ancora una volta un boccone. Se si vuole veramente agevolare la formazione della piccola proprietà contadina, bisogna creare condizioni di mercato ad essa favorevoli e bisogna, quindi, approvare misure del genere di quelle proposte col nostro emendamento.

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Pettini per evitare una discussione che vada oltre i limiti della mera informazione tematica, il che è avvenuto attraverso le dichiarazioni del Presidente della Regione e l'illustrazione del proponente onorevole Cipolla, devo dichiarare l'inammissibilità di questo emendamento. Infatti, esso è attinente alla riforma agraria, anzi è modificativo della vigente legge di riforma agraria e la materia che ne forma oggetto non ha connessione con le provvidenze e le agevolazioni di carattere economico-sociale previste dagli articoli del disegno di legge in esame, permodochè non si può dire che tale materia è richiamata ai fini delle sopradette agevolazioni, ma costi-

tuisce una modifica del limite di proprietà, che potrà formare oggetto di un apposito progetto di legge. Anzi, dirò che vi è, in atto, presso la Commissione per l'agricoltura, una iniziativa legislativa a questo fine. Ne discuteremo, quindi, in quella sede. Statuire qui che, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, tutti i proprietari di più di cento ettari potranno vendere o concedere in enfiteusi a contadini coltivatori manuali le terre eccedenti tale limite e che in caso contrario le superfici eccedenti i cento ettari saranno sottoposte a conferimento straordinario ai sensi della legge di riforma agraria significa modificare quest'ultima senza che sia in discussione una iniziativa legislativa volta a questo effetto.

Avvalendomi dei miei poteri, ed in conformità alla prassi ormai consolidata, dichiaro inammissibile l'emendamento aggiuntivo allo articolo 1 presentato dagli onorevoli Ovazza ed altri perché esso tratta materia estranea al disegno di legge in discussione.

CIPOLLA. Si potrebbe votare l'emendamento per divisione.

PRESIDENTE. Votato per divisione, non avrebbe senso. Il primo comma stabilisce che i proprietari di più di 100 ettari possono vendere o concedere in enfiteusi le loro terre, eccedenti i limiti di cento ettari, ai fini della costituzione della piccola proprietà contadina. Ciò non è necessario che sia statuito perché è pacifico che tutti possono vendere le loro terre. Se l'onorevole Ovazza e gli altri presentatori intendono presentare un'aggiunta all'articolo 1, che non suoni per nulla modifica della legge di riforma agraria, ma agevolazione per la formazione della piccola proprietà, oltre che attraverso l'acquisto anche per semplice contratto enfiteutico, lo formulino perché la dichiarazione di inammissibilità da me pronunciata riguarda l'emendamento in tutto il suo complesso. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pettini.

PETTINI. A seguito della decisione di inammissibilità dell'emendamento Ovazza ed altri aggiuntivo all'articolo 1, pronunciata dal Presidente, dichiaro di rinunziare a parlare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Si passa all'emendamento Strano e Palumbo aggiuntivo all'articolo 1:

aggiungere all'articolo 1 le parole: « I lavoratori agricoli manuali coltivatori della terra, se non proprietari o enfiteuti di terreni sufficienti all'assorbimento della capacità lavorativa del loro nucleo familiare, i cui rapporti siano stati risolti per effetto della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 194, hanno diritto di essere iscritti, su loro domanda, negli elenchi di cui all'articolo 39 della predetta legge quando gli elenchi preesistenti risultino esauriti. »

L'Assessore all'agricoltura e foreste potrà altresì disporre la suddetta iscrizione anche quando gli elenchi non siano esauriti, ma già risultino assegnatari almeno l'80 per cento dei precedenti iscritti. »

I presentatori insistono nell'emendamento?

STRANO. Sì.

PRESIDENTE. Apro la discussione su tale emendamento.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Signor Presidente, l'emendamento Strano e Palumbo è inammissibile, essendo la materia che ne forma oggetto estranea al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione al riguardo?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione non lo approva.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo è contrario all'emendamento perché modificativo delle norme sugli elenchi, dettate dall'articolo 39 della legge di riforma agraria.

PRESIDENTE. In conformità a quanto ho dichiarato per il precedente emendamento, poiché obietto giuridico di questo emenda-

mento è la struttura degli elenchi degli assegnatari di cui allo articolo 39 della legge di riforma agraria e la materia è, quindi, estranea agli scopi specifici del presente disegno di legge, dichiaro l'emendamento inammissibile in questa sede. Ove lo credano, i proponenti ne potranno fare oggetto di una proposta di legge per la modifica dell'articolo 39 della legge di riforma agraria.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, per la parte del mutuo che supera i due terzi del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3.

E' autorizzata, altresì, la assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni e il tasso del 3 per cento.

Il concorso della Regione negli interessi, previsti dal comma precedente, ha luogo:

a) per i prestiti diretti ad integrare la somma ammessa a contributo, concessa dagli Istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, e fino alla concorrenza massima del 34 per cento del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3;

b) per l'intero ammontare del valore del fondo valutato a norma dell'articolo 3 quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 di-

cembre 1950, n. 104, e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) per i prestiti in misura non superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo del mutuo del caso di cui alla lettera a) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato; effettuati, secondo le norme in vigore, dagli Istituti esercenti il credito agrario.

Lo metto ai voti nel suo complesso: chi lo approva si alzi, chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

(*Applausi generali*)

Si passa all'articolo 2. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 2.

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, sempre che riguardino acquisti di terreni destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiore ai 6 ettari per ciascun beneficiario. Si può prescindere dalla limitazione qualitativa ove l'acquisto sia diretto ad arrotondamento dell'Azienda ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente nelle concessioni dei benefici previsti dal precedente articolo 1 è data preferenza agli attuali conduttori dei fondi oggetto della vendita, purchè possiedano i requisiti richiesti per la formazione della piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Avverto che all'articolo 2

si riferiscono i seguenti emendamenti presentati al precedente testo:

— dagli onorevoli Strano, Palumbo, Tuccari, Colosi, Colajanni e Cortese: (emendamento soppressivo all'articolo 9 del precedente testo)

sopprimere le parole: « semprechè riguardino acquisti di lotti di terreni, destinati in prevalenza, a seminativi o a pascoli per una estensione non superiore agli ettari 6 »;

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, e dall'Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice: (emendamento sostitutivo dello articolo 9 del precedente testo)

« I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, semprechè riguardino acquisti di terreni destinati, in prevalenza, a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiore a 6 ettari »;

— dalla Commissione per la finanza: emendamento soppressivo dell'articolo 6 del precedente testo (si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 2 del testo in esame);

— dagli onorevoli Celi, Pettini, Russo Giuseppe, Montalto, Corrao e Coniglio:

sopprimere nell'articolo 2 le parole: « destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e ».

Ricordo, inoltre, che sono stati accantonati, per essere discussi in questa sede, l'articolo 1 *ter* Saccà ed altri, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 dell'onorevole Mazzola, nonché quello identico degli onorevoli Impalà Minerva ed altri.

Ritengo superato l'emendamento Stagno D'Alcontres - Lo Giudice, essendo stato inserito nel nuovo testo della Commissione.

Non sorgendo osservazioni da parte dei proponenti, così resta stabilito.

Si proceda anzitutto all'esame dell'emendamento Celi ed altri. La Commissione lo accetta?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza del-

la Commissione non aveva accolto l'emendamento. Non ho compiuto ulteriori consultazioni al riguardo, ma non ho motivo di ritenere che la Commissione abbia modificato il suo avviso.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno inteso il Presidente della Regione chiede la controprova. L'articolo 118 del regolamento dispone che « il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralemte almeno da cinque deputati o dal Governo. Su conforme richiesta si procede per divisione se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova ».

Indico, pertanto, la controprova della votazione: chi approva l'emendamento segga a sinistra; chi non lo approva segga a destra. Prego gli onorevoli colleghi di sedere per non rendere più difficile l'accertamento del voto. (Entrano gli onorevoli Colajanni e D'Agata). Ho dato disposizione che durante la contropreva nessun deputato entri in Aula.

D'AGATA. L'emendamento io lo avevo già votato.

PRESIDENTE. Non ammetto discussioni.

(L'Assemblea non approva)

La maggioranza si è spostata: evidentemente, qualche collega ha votato in modo diverso, *res melius perpensa*, ovvero i segretari avevano sbagliato nel fare la conta dei voti, o alcuni membri della Commissione hanno cambiato parere.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Signor Presidente, io apprezzo la sua dichiarazione, nel senso che, durante la controprova, nessun deputato che non abbia partecipato alla prima votazione possa entrare in Aula e quindi partecipare alla controprova. Poichè, però, questo è stato inibito anche a me, devo dichiarare che avevo partecipato alla prima votazione e quindi avevo diritto di partecipare alla controprova.

PRESIDENTE. Onorevole D'Agata, avrebbe potuto informarmi prima. Mi dispiace che Ella non abbia potuto partecipare alla controprova. Non ho alcun dubbio che Ella abbia partecipato alla prima votazione se lei stesso lo dichiara. Io ho disposto che nessuno che non abbia partecipato alla prima votazione fosse ammesso alla seconda; tuttavia, onde rasserenarla, onorevole D'Agata, chiarirò che nella prima votazione è stato riscontrato uno scarto di due voti in favore dell'emendamento; allorquando, però, si è proceduto alla votazione per divisione, lo scarto tra i voti contrari ed i favorevoli è stato di due in senso contrario all'emendamento.

Quindi anche se lei, onorevole D'Agata, avesse votato favorevolmente, questo non avrebbe modificato il risultato della controprova. In caso diverso, avrei proceduto ancora una volta alla votazione per consentirle di esprimere senz'altro il suo voto.

MONTALBANO. Ci sono dei deputati che hanno votato la prima volta e la seconda volta sono usciti.

PRESIDENTE. Mi dispiace. D'ora in poi, quando è indetta la votazione per controprova, le porte debbono essere immediatamente chiuse; i commessi devono eseguire questa disposizione ed i questori sono tenuti a farla osservare.

GIUMMARRA, segretario. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUMMARRA, segretario. Onorevole Pre-

sidente, riguardo all'osservazione da lei fatta poc'anzi e relativa all'errore in cui sarebbero incorsi i segretari nel computo dei voti, debbo precisare che noi abbiamo attentamente computato i voti sia la prima che la seconda volta, con l'impegno che abbiamo adoperato ogni qualvolta siamo stati chiamati ad adempiere al nostro mandato. Non può attribuirsi a noi segretari alcuna responsabilità se taluni deputati, che prima votano in un senso, dopo averci rapidamente ripensato, votano in un altro senso in una contropopola.

Ho detto questo tanto per precisare.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mazzola ed a quello identico degli onorevoli Impalà Mignerva ed altri:

aggiungere il seguente comma: « Nella concessione dei prestiti saranno preferiti a parità delle altre condizioni i lavoratori capi di famiglie numerose. »

Poichè nessuno chiede di parlare, invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione non aveva ritenuto di accettare l'emendamento, dato che non erano state introdotte particolari condizioni soggettive discriminatorie oltre a quelle non attinenti alla coltivazione.

D'altra parte, il Governo aveva accettato l'emendamento come raccomandazione; pertanto, anche la Commissione condivide tale avviso e ritiene che l'emendamento vada accolto dal Governo come raccomandazione.

SACCA' Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA'. Vorrei fare rilevare al Presidente che, essendo il mio emendamento più radicale, dovrebbe essere votato per prima. Si tratta dell'articolo aggiuntivo 1 ter, che un momento fa si è concordato di riferire all'articolo 2, secondo comma. A mio modesto avviso, il diritto di prelazione è più radicale di qualsiasi preferenza.

PRESIDENTE. Mi pare indubbio che l'ar-

ticolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Saccà debba avere la precedenza sull'emendamento proposto dall'onorevole Mazzola e dagli onorevoli Impalà Minerva ed altri. L'articolo aggiuntivo 1 ter statuisce, infatti, un diritto di prelazione obiettiva sulla terra, che, una volta esercitato, rende la terra indisponibile per tutti i terzi. Accogliendo, pertanto, la richiesta dell'onorevole Saccà, metto in discussione l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

Lo rileggo:

Art. 1 ter.

I proprietari che intendono alienare le terre per la formazione della piccola proprietà contadina debbono notificare la proposta di alienazione ai coltivatori diretti singoli o associati detentori a qualsiasi titolo delle terre che saranno oggetto della vendita indicandone il prezzo. Analoga notifica dovrà essere fatta all'E.R.A.S.

I coltivatori diretti di cui sopra possono esercitare entro il termine di 90 giorni dalla notificazione il diritto di prelazione. In mancanza della detta notificazione i coltivatori diretti hanno diritto al riscatto delle quote dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Tale diritto di prelazione da parte dei coltivatori del fondo può essere esercitato oltre che dai singoli, dalla maggioranza d'essi per la superficie dell'intero fondo posto in vendita. »

SACCA'. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di questo argomento si è già molto parlato perché è uno dei temi fondamentali che sono stati oggetto di discussione in questi giorni. La questione della prelazione non ha avuto mai tanta importanza, quanta ne ha in questo disegno di legge: se noi vogliamo ammettere i contadini nella loro terra ed incrementare la piccola proprietà contadina, se noi vogliamo dare la terra agli estromessi per riparare ad un errore già fatto, non possiamo continuare a creare altri estromessi. Non possiamo consentire che i contadini divengano proprietari estromettendo gli attuali coltiva-

tori della terra; perchè così si perpetuerrebbe quella infernale catena che fa muovere migliaia di contadini in tutta la Sicilia, che fa arricchire gli agrari, ma, nello stesso tempo, fa diminuire il numero dei coltivatori. Non mi dilingo su questo perchè il problema è a conoscenza di tutti i colleghi.

Il diritto di prelazione non può essere sostituito dalla norma di cui al secondo comma dello articolo 2, così come la Commissione ha predisposto, perchè altro è il diritto di prelazione, altro è la preferenza. Quest'ultima può giocare fra due persone che contemporaneamente, per caso, abbiano richiesto lo stesso pezzo di terra; ma non è questo lo scopo cui tendiamo. Noi tendiamo ad evitare che i proprietari siano incoraggiati a mettere in vendita proprio le terre sulle quali ci siano i contadini; vogliamo evitare che i contadini, avendo diritto a beneficiare di questa legge, siano incoraggiati a cercare terre occupate da altri contadini. In altri termini, dobbiamo, attraverso il diritto di prelazione, che alcuni colleghi della destra contrastano, dare un orientamento ai proprietari che vendono ed ai contadini che comprano, in modo da non generare ulteriori fratture nelle nostre campagne, che produrrebbero ulteriori danni, ai quali dovremmo poi riparare con altre leggi simili a questa.

Pertanto, prego l'Assemblea di volere accogliere l'emendamento.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che siamo giunti ad un altro dei punti fondamentali del disegno di legge concernente la formazione della piccola proprietà contadina. Noi non abbiamo assolutamente rinunciato al nostro proposito — e vorremmo fosse il proposito di tutti — di evitare l'approvazione di una legge che continui la catena delle estromissioni. Posso prevedere che mi si farà osservare come noi abbiamo più volte sottolineato tale questione; riteniamo, però, necessario richiamare su di essa, ancora una volta, l'attenzione dell'Assemblea perchè, a nostro parere, questo è uno dei punti fon-

damentali della legge. Noi siamo assolutamente contrari a continuare il sistema delle estromissioni — e questo è, per noi, condizione necessaria al nostro consenso — dato che si tratta di un problema che si trascina da anni, e di cui, finalmente, ci siamo accorti tutti. Taluno accampa il pretesto che agli eventuali inconvenienti in questo senso potrà ovviarsi in seguito. Io vorrei che su questo punto siano assunte chiare posizioni politiche. Se con questa legge si intendono causare nuove estromissioni (a me sembra che una posizione del genere si avvicini a quella intesa a non volere una legge riparatrice verso gli estromessi, ma una legge di vendite libere per formare una piccola proprietà a spese di nuovi estromessi), ebbene, ci venga detto chiaramente che l'orientamento politico è quello di causare estromissioni per poi intervenire in forme discriminatorie, dopo che i danni si sono verificati.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei ricordare molto rapidamente che sul finire della precedente legislatura il problema della prelazione è stato oggetto di una disamina particolarmente accurata nel dibattito svolto sul disegno di legge analogo a quello oggi in esame. Il Presidente della Regione del tempo si era dichiarato, in linea di massima, d'accordo, con esplicita dichiarazione, sul diritto alla prelazione.

Non credo sia il caso di soffermarsi sulle ragioni di evidente giustizia che noi salvaguarderemmo se affermassimo questo diritto; l'esperienza ci insegna che, attraverso l'applicazione delle varie leggi, sia quelle relative alla piccola proprietà contadina, sia quella sulla riforma agraria, abbiamo dato origine a gravi situazioni di disagio tra i precedenti coltivatori delle terre soggette a conferimento o destinate alla piccola proprietà contadina.

Conseguentemente, vorrei augurarmi che il Governo non assuma, anche in tema di diritto di prelazione, un atteggiamento contrario; se, invece, si continuerà con simili dinieghi, il disegno di legge in esame (ed io devo esprimere con estrema chiarezza e con fermezza) non potrà non assumere forme che, evidentemente,

non potranno essere accettate dai contadini interessati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, onorevole colleghi, la Commissione non ha accolto l'articolo aggiuntivo proposto dallo onorevole Saccà per un insieme di considerazioni che sarebbe troppo lungo ripetere. Non vi è dubbio, d'altronde, che l'articolo in questione, così formulato, inevitabilmente crerebbe un mare di carte in cui di certo la legge sarebbe costretta ad arenarsi.

La Commissione aveva, comunque, ritenuuto di dovere tenere conto delle particolari condizioni ed esigenze di coloro che coltivano in atto le terre; e proprio per tutelare costoro è addivenuta alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 approvato a maggioranza.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo avviso.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo non è favorevole alla proposta dell'onorevole Saccà. I motivi del dissenso sono stati da me esposti nella mia replica in sede di discussione generale.

Il Governo, pertanto, si dichiara contrario all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1 ter.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. A me sembra che alcune obiezioni mosse dalla maggioranza della Commissione siano di scarso valore, o addirittura di pretesto.

La preoccupazione sulla genesi del «mare di carte» causata dalla norma proposta dallo onorevole Saccà, per garantire che altri contadini non siano estromessi, è una di queste.

Il «mare di carte» sarà causato, invece, dalle nuove estromissioni.

D'altronde, io mi chiedo per quale motivo il diritto di prelazione, accettato largamente — e devo pensare sinceramente — dallo

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

onorevole Segni e dalla Democrazia cristiana, sul piano nazionale, in tema di contratti agrari, debba, invece, venire respinto in sede regionale, adducendo pretesti che hanno assai scarso valore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1 ter: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*Non è approvato*)

Si ritorna, pertanto, agli emendamenti Mazzola, Impalà Minerva ed altri, che il Governo accetterebbe come raccomandazione.

I proponenti insistono?

MAZZOLA. Dichiaro di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo si rimette al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

L'identico emendamento Impalà Minerva ed altri è, quindi, assorbito dalla precedente votazione.

Segue adesso l'emendamento Strano ed altri. Rilevo che esso coincide con l'emendamento Celi ed altri che è stato poc'anzi respinto. Pertanto, anche questo emendamento deve ritenersi assorbito, salvo che i proponenti non possano dimostrare che esso presenta altri riflessi.

Non sorgendo osservazioni da parte dei proponenti, l'emendamento si intende assorbito.

Anche l'emendamento soppressivo presentato dalla Commissione per la finanza sembra alludere allo stesso argomento di cui all'emendamento Celi ed altri; pertanto, se i proponenti non fanno osservazioni, dichiaro assorbito dalla precedente votazione anche questo emendamento.

Metto, quindi, ai voti l'articolo 2 con la modifica di cui all'emendamento Mazzola, ap-

provato dall'Assemblea: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo, anche a nome di altri colleghi, una breve sospensione della seduta, affinchè, riprendendo i nostri lavori, non si prosegua in seduta notturna.

PRESIDENTE. La materia destinata a suscitare le maggiori polemiche è stata superata; ritengo, pertanto, che si possa concludere l'esame del disegno di legge con sollecitudine, nel corso della seduta. Pertanto, se non si fanno osservazioni, accolgo la richiesta dello onorevole Ovazza.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 20,5*)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 3 Pre-ga il deputato segretario di darne lettura.

MAZZOLA, segretario:

Art. 3

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge sono concessi, dopo avere sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere di una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un tecnico dell'istituto mutuante, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale e da due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura su terne designate dalle organizzazioni di categoria.

La determinazione della congruità del prezzo dei terreni oggetto della presente legge va riferita alla produttività dei singoli lotti.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferiscono i seguenti emendamenti presentati al precedente testo:

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, e dall'Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice;

Art. 2 bis.

L'Assessore per l'agricoltura richiede la concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, dopo aver sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere di una Commissione provinciale presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un tecnico dell'Istituto mutuante e da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale.

— dall'onorevole Majorana della Nicchiara:
aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse nel caso in cui il prezzo pattuito sia superiore al valore del fondo determinato ai termini della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

— dagli onorevoli Stagno e Palumbo:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis.

« La concessione dei benefici di cui allo articolo 1 lettera a) è subordinata alla equità del prezzo di trasferimento che, in ogni caso, non deve essere superiore alla indennità di esproprio di cui al titolo III della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, aumentata del 100 per cento. »

All'articolo 3 sono stati, inoltre, presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Majorana della Nicchiara, Pivetti, Mazza, Castiglia, Bianco e Montalto:

sopprimere l'ultimo comma;

— dagli onorevoli Renda, Saccà, Colosi, Montalbano, Varvaro, Cipolla e Marraro:

sopprimere nel primo comma le parole: « sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni »;

aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « in rappresentanza dei coltivatori diretti » le altre: « e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori »;

sostituire al secondo comma il seguente:

« La Commissione determinerà anche la congruità del prezzo dei terreni oggetto della presente legge con riferimento alla produttività dei singoli lotti »;

— dagli onorevoli Majorana della Nicchiara, Bianco, Faranda, Mazza, Pivetti, La Terza e Montalto:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « Ufficio tecnico erariale » le altre: « da due esperti in rappresentanza degli agricoltori proprietari ».

Faccio osservare che l'articolo 2 bis Stagno-Lo Giudice è contenuto nel nuovo testo dell'articolo 3; per cui, se non sorgono osservazioni da parte dei presentatori, lo dichiaro superato.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento degli onorevoli Renda ed altri soppressivo delle parole: « sulla congruità del prezzo d'acquisto dei terreni » sia precluso. Ho l'impressione che si voglia fare entrare dalla finestra ciò che già è uscito dalla porta, poiché l'Assemblea si è già pronunciata contro l'emendamento aggiuntivo allo articolo 1, che prevedeva la istituzione di un comitato per esprimere pareri.

Pertanto, mi permetto sottoporre all'attenzione della Signoria Vostra l'eccezione di preclusione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Assessore, che, qualunque sia stata la sorte dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, l'articolo 3 già prevede l'istituzione della Commissione presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Istituto mutuante e da due rappresentanti dei coltivatori diretti. Quindi, esiste una commissione *ad hoc*.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Ma l'emendamento Renda tende alla soppressione delle parole « sulla congrui-

tà del prezzo di acquisto dei terreni » e vuole addirittura attribuire alla Commissione il potere di esprimere quei pareri che avrebbero dovuto essere dati dal Comitato regionale previsto nell'articolo aggiuntivo respinto dall'Assemblea.

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Non ritengo che l'eccezione di preclusione, avanzata dall'onorevole Assessore all'agricoltura, abbia un fondamento. Lo emendamento in esame si riferisce ad una Commissione provinciale ed attenendo, pertanto, a determinate attribuzioni di questa Commissione, è perfettamente in regola.

Si potrà essere d'accordo o meno, ma volere avanzare una preclusione quando noi dobbiamo decidere le attribuzioni da dare alla Commissione provinciale è veramente enorme.

Peraltra, le obiezioni che sono state opposte da parte del Governo alla costituzione del Comitato tecnico amministrativo regionale erano basate sulla considerazione che si trattava di un organo che, a detta del Governo, aveva manifestamente lo scopo di coartare la libertà della iniziativa amministrativa del Governo stesso.

Venivano opposte anche obiezioni di carattere tecnico, circa la coesistenza della Commissione da noi proposta con quelle già istituite ai sensi della legge sulla piccola proprietà contadina. In base a tali considerazioni l'Assemblea ha deciso di respingere la nostra proposta.

E' evidente che, con il nostro emendamento, intendiamo invitare il Governo e la maggioranza a prendere in considerazione le nostre ragioni, proprio sul terreno scelto dal Governo. Se si tiene conto solo di ragioni puramente tecniche e non politiche, non vedo perché questo emendamento non possa essere accettato; dal punto di vista tecnico va benissimo.

La richiesta della soppressione dell'inciso, concernente la congruità del prezzo di affitto dei terreni, è di natura generale ed investe proprio le attribuzioni della Commissione. Noi vogliamo che essa non sia chiamata a decidere solo sulla congruità del prezzo, ma anche, su scala provinciale, ad esprimere pareri

con il concorso dei rappresentanti delle categorie interessate. Dal punto di vista tecnico non v'è nessuna ragione di respingere l'emendamento, ammenochè il Governo non intenda come ragione tecnica la non partecipazione delle organizzazioni che non fanno capo al campo governativo nella Commissione stessa. In tal caso, però, noi ci troveremmo in pieno regime di discriminazioni politiche.

Non credo, quindi, che vi siano ragioni di preclusione; credo, invece, che vi siano tutte le ragioni perchè il Governo riveda il proprio atteggiamento, accogliendo la richiesta da noi avanzata.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, vorrei parlare sull'emendamento proposto dall'onorevole Renda e, nel contempo, anche sul mio emendamento, dato che entrambi riguardano lo stesso comma del medesimo articolo. Io ritengo, onorevole Presidente, che l'emendamento Renda ed altri sia effettivamente improponibile, perchè snatura l'articolo attraverso la soppressione delle parole « sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni », che indicano il compito ristretto, limitato, assegnato all'organismo previsto nell'articolo. Attraverso la soppressione di queste parole si vuol far risorgere quel comitato che era stato precedentemente proposto e che l'Assemblea non ha creduto di costituire. Infatti, approvata la soppressione, il compito della Commissione non sarebbe più quello di giudicare sulla congruità del prezzo, ma precisamente di procedere addirittura alla pratica attuazione di tutti i benefici previsti dall'articolo 1.

Ritengo, pertanto, che, sotto questo aspetto, effettivamente l'emendamento debba considerarsi precluso.

Adesso, per connessione, vorrei illustrare il mio emendamento.

Sono d'avviso che un principio di elementare equità richieda, allorchè in una commissione si chiamino i rappresentanti di una categoria interessata, di chiamare anche i rappresentanti dell'altra categoria, interessata anche essa. Il Comitato previsto dall'articolo 3 per stabilire la congruità del prezzo è com-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

posto, anzitutto, da tre tecnici. Io non avrei alcuna difficoltà se ci si fermasse a questo punto eliminando i due rappresentanti dei coltivatori, cioè di una parte che aspira ad ottenere i benefici previsti in questa legge, per divenire proprietaria.

Ma, se si vogliono lasciare nel comitato, allora è chiaro che deve essere accolto anche il mio emendamento in cui si richiede che siano chiamati a far parte del Comitato stesso anche due rappresentanti di coloro che desiderano vendere e sono ugualmente interessati alla determinazione della congruità del prezzo, dipendendo da questa la possibilità di ottenere o non ottenere il finanziamento.

Io penso che, lasciando i rappresentanti della parte acquirente, si devono ammettere i rappresentanti della parte venditrice.

Vorrei, infine, sottoporre al Governo una ultima considerazione: se il Governo ritiene che nella Commissione l'elemento tecnico debba avere la preponderanza, e quindi che il costituire una commissione con tre tecnici e quattro rappresentanti delle categorie interessate, possa portare una turbativa nella preminenza da dare ad un esame tecnico obiettivo, non avrei alcuna difficoltà a modificare la mia richiesta. Si lascino i tre tecnici e si limitino i rappresentanti, diciamo così, di categorie economiche (non credo neppure sia il caso in questa materia, di chiamarli rappresentanti sindacali) ad un rappresentante degli agricoltori proprietari e ad uno dei coltivatori diretti.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se intende occuparsi della pregiudiziale, la prego di astenersene, dato che la Presidenza è già matura ad esprimere il suo giudizio.

FRANCHINA. Vorrei occuparmi del merito ed implicitamente della pregiudiziale. Non ho alcuna pretesa di fare ulteriormente maturare la Presidenza, perché ritengo (forse sarò un cattivo interprete) che la eccezione di preclusione è così fragile nella fattispecie, da escludere davvero che la Presidenza possa accoglierla.

PRESIDENTE. L'onorevole Franchina sa che queste interpretazioni non sono corrette,

perchè sono limitative della libertà di un giudizio che qualificano *a priori*.

FRANCHINA. Personalmente, io sono convinto che la preclusione non sussista minimamente.

L'Assemblea, è vero, ha respinto la creazione di un comitato regionale, ma ciò non esclude, non può escludere, che, in sede di comitato provinciale, si possano adottare quei criteri respinti quando è stata esaminata la proposta intesa alla costituzione di un comitato regionale. Onorevole Majorana, la Commissione non dovrà sedere unicamente per determinare la congruità del prezzo; essa avrà anche lo scopo di evitare le frequenti situazioni dannose verificatesi nelle assegnazioni di terre ai sensi della riforma agraria. Sono stati dati dei lotti di dirupi e talora, addirittura, di zone sottoposte a vincolo idrogeologico; abbiamo, pertanto, assistito al paradosso di contravvenzioni elevate da parte del Corpo forestale, il quale ha contestato al contadino beneficiario delle assegnazioni di usufruire dei lotti di terra, ricevuti con l'obbligo di migliorarli.

Onde evitare simili cose amene, la Commissione, oltre ad occuparsi della congruità del prezzo, dovrà economicamente assicurare la esistenza al contadino. Se si offrirà del terreno assolutamente infecondo, arido e sterile, la Commissione dovrà dire che esso non può essere oggetto specifico valido alla creazione della piccola proprietà contadina, perchè in quella terra non potrà stare che un contadino disperato, incapace di raccogliere qualsiasi frutto.

Mi meraviglia, pertanto, che si voglia contestare che, oltre a stabilire la congruità del prezzo, la Commissione possa, nella qualità di organismo tecnico, esprimere un parere circa l'utilizzabilità o meno delle terre ai fini della creazione della piccola proprietà contadina.

Comprendo che l'onorevole Majorana abbia interessi a proteggere la categoria degli agrari, che venderanno sterpi e dirupi. Se alla Commissione si vuol dare il solo compito di esprimersi sulla congruità del prezzo in rapporto a sterpi e dirupi, egli certo si batterà in favore di questa tesi. Così gli agrari potranno cedere le appendici marginali dei fondi senza che la Commissione possa dire che sa-

rebbe questo economicamente un cattivo acquisto, e che, nonostante il prezzo sia congruo, la terra offerta non potrebbe giovare al conseguimento degli obiettivi previsti nella legge per l'incremento della piccola proprietà contadina.

Ecco il concetto che ci muove nel chiedere che la competenza della Commissione sia estesa, sia pure in sede esclusivamente consultiva.

Verrò adesso all'emendamento proposto come controaltare dall'onorevole Majorana, e che, a mio parere, non si regge assolutamente. Se è vero che affiora una tendenza a mettere accanto agli organismi, diremo, scientificamente tecnici — l'Ispettore provinciale, il tecnico dell'erario e quello della banca mutuante — i coltivatori diretti, è altrettanto vero che il coltivatore diretto può essere disinteressato.

Dovremmo presumere uno spirito di categoria particolarmente interessato alla bisogna per dire che gli interessi degli acquirenti sono protetti; è già coltivatore diretto chi in atto può avere la proprietà e nessun interesse alla determinazione di un equo prezzo, mentre categorie di lavoratori possono essere, invece, quei braccianti manuali coltivatori diretti maggiormente interessati ad impedire esborsi, nonostante il tecnicismo scientifico dell'Ispettore agrario e di altre ben preparate persone, ai danni del contadino.

Creda pure l'onorevole Majorana che l'agrario non sarà affatto non protetto perché, in definitiva, egli resta sempre l'arbitro della situazione. Tutte le volte in cui il Comitato dovesse decidere che il prezzo chiesto non è congruo, l'agrario non si deciderà a vendere.

Ma allora questi non ha diritto ad essere presente nel Comitato; con la sua presenza potrà, eventualmente, locupletare; ma non riceverà mai un danno qualora fosse assente.

Ecco perchè rivolgiamo viva preghiera che il nostro Assessore all'agricoltura — altre volte manifestatosi consenziente su determinati concetti che a me sembrano perfettamente ortodossi e diretti a tutelare meglio lo spirito della legge — voglia esprimere il suo parere favorevole sull'emendamento Renda, ritirando anche la sua eccezione di preclusione.

RENTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei ha già parlato, onorevole Renda. Sono spiacente, ma non posso consentirle di tornare sull'argomento.

RENTA. Non torno sull'argomento.

PRESIDENTE. Non creiamo precedenti, la prego. Non ritengo accettabile l'eccezione di preclusione avanzata dal Governo sull'emendamento Renda ed altri per motivi di struttura e per motivi finalistici.

Verrò, anzitutto, ai motivi di struttura: lo emendamento non accettato dall'Assemblea prevedeva la costituzione di un comitato regionale, nominato dal Presidente della Regione e costituito da componenti designati dall'Assessore. Tale organismo, di dimensione regionale dal punto di vista territoriale, avrebbe dovuto esprimere pareri su tutti i benefici derivanti dall'intera legge, cioè sulle provvidenze riferentisi alla formazione della piccola proprietà contadina e su quelle che riguardano affrancazione dei canoni enfitetici.

La Commissione prevista dall'articolo 3 ha, invece, altro obiettivo. L'emendamento stesso, approvato o non approvato, avrebbe obietto diverso da quello inteso alla creazione del Comitato regionale e respinto dall'Assemblea. La Commissione provinciale, d'altronde, si riferisce alle provvidenze previste nell'articolo 1 del titolo primo e non a tutte le provvidenze della legge.

Vi sono, però, anche motivi finalistici che ostano all'accoglimento della eccezione avanzata. Strutturalmente, la Commissione prevista dall'articolo 3 sarebbe provinciale ed eminentemente burocratica; essa sarebbe presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e ne farebbero parte un tecnico dell'istituto mutuante ed un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale. Avrebbe, pertanto, una composizione completamente differente dall'altra.

Diverso problema è vedere se l'Assemblea ritenga o meno di allargare la sua sfera di competenza, dal parere sulla sola congruità del prezzo a quello su tutti i benefici previsti dall'articolo 1; benefici, che, comunque, non sono tutti quelli previsti dal disegno di legge in esame. Ma su questo oggetto, apprezzando il motivo di merito dedotto o deducibile in favore o in senso contrario, dovrà pronunziarsi l'Assemblea.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Prego, pertanto, la Commissione di riferire il suo giudizio sull'emendamento dell'onorevole Renda.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, la maggioranza della Commissione si è pronunziata ieri sera. Non riferendosi a questo emendamento, ma nel quadro della sistematica della legge, ha ritenuto che alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 dovesse attribuirsi il compito di valutare la congruità del prezzo di acquisto.

PRESIDENTE. Allora la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento. Prego il Governo di esprimere il suo avviso sul merito dell'emendamento.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo, sul merito, non può che ripetere quanto ebbe a dire nella discussione sull'articolo aggiuntivo inteso alla creazione del Comitato regionale, e cioè che è contrario. Se è vero che la materia è diversa ed il Presidente non ha ravvisato, quindi, gli estremi per accogliere la mia eccezione di preclusione, è vero anche che, se rileggiamo l'articolo aggiuntivo non approvato, ne cerchiamo i motivi e quindi lo confrontiamo con il testo dell'articolo 3, quale risulterebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento Renda ed altri, troveremmo che essi sono simili ed hanno le stesse finalità. Vero è che il Comitato in precedenza proposto era regionale, ma è vero anche che, approvato l'emendamento Renda, si frazionerebbe in tante commissioni provinciali quello che si voleva commettere al comitato regionale.

Il Governo, pertanto, non può essere favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Renda ed altri, e ritiene di esprimere lo stesso parere che già ebbe a manifestare nella discussione sull'articolo aggiuntivo che proponeva la costituzione del Comitato regionale.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei

fare osservare che l'approvazione dell'emendamento Renda ed altri, relativo all'allargamento dei poteri e dei limiti di competenza della Commissione prevista nell'articolo 3, creerebbe delle interferenze e delle complicazioni non indifferenti, in rapporto all'applicazione della legge nazionale cui questa nostra legge si aggancia e con la quale si coordina. La legge nazionale prevede che l'accertamento dell'ammissibilità al godimento delle agevolazioni previste per la formazione della piccola proprietà contadina, è effettuato da una commissione provinciale, composta dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A.. Questa Commissione determina l'ammissibilità ai benefici previsti dalla legge.

Se allargassimo i compiti della nostra Commissione, non v'è dubbio che essi verrebbero ad interferire con questi altri da me precisati.

La Commissione prevista dalla legge nazionale dovrebbe dare la sua valutazione sui due terzi del valore cauzionale del fondo; una successiva legge modificativa ha soltanto sostituito al funzionario dell'U.P.S.E.A. un tecnico agrario nominato dal prefetto, lasciando invariati i compiti.

Questi i precedenti. Ora è evidente che una valutazione consimile sarebbe fatta dalla Commissione prevista nell'articolo 3; se l'emendamento Renda ed altri venisse approvato, anche la Commissione prevista nell'articolo 3 sarebbe competente oltre che in materia dei prezzi, anche nell'ammissibilità alla concessione di tutti i benefici. Tutto ciò potrebbe determinare gravi disfunzioni nel caso di divergenza di pareri.

Ritengo, pertanto, l'ampliamento dei compiti della Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 non sia da accogliere.

Resterebbe l'altro problema: limitati i compiti soltanto alla congruità del prezzo, deve essere valutata l'opportunità di inserire i rappresentanti di categoria. Ma la Commissione sarà chiamata a compiere un accertamento meramente tecnico di valore. Ravviserei, pertanto, piuttosto l'opportunità di restringere la Commissione; non di allargarla, ma di limitarla alla struttura prevista nella legge Sturzo e nel testo originariamente presentato dal Governo: un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, uno dello istituto mutuante ed uno dell'ispettorato agrario provinciale.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Non occorre che, per valutare la congruità del prezzo, siano chiamati a far parte della Commissione i rappresentanti dei coltivatori diretti (col permesso della Commissione) né quelli degli agricoltori (col permesso del collega Majorana) né quattro rappresentanti dei lavoratori (col permesso dell'onorevole Renda). Basterebbero tre tecnici per determinare il prezzo.

Quindi, non soltanto non sono favorevoli agli emendamenti amplificativi dei compiti, ma non lo sono neppure a quelli intesi ad aumentare la composizione della Commissione. Insisto perché si ritorni al testo originario del Governo. Ne faccio formale proposta, preannunciando la presentazione di un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere nel primo comma dell'articolo 3 le parole: « e da due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura su terne designate dalle organizzazioni di categoria ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo Renda ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*Non è approvato*)

Si proceda all'esame dell'emendamento soppressivo presentato dal Presidente della Regione, a nome del Governo. La Commissione lo accetta?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione si rimette all'Assemblea. (*Interruzione dello onorevole Franchina*) La Commissione deve esprimere un parere quando è interpellata, ovvero deve sospendere per interpellare i componenti? Se le maggioranze si formano nel momento in cui si chiede alla Commissione di esprimere il suo parere...

PRESIDENTE. Prego i componenti della Commissione di non allontanarsi dal tavolo loro riservato. L'ho raccomandato tante volte; ecco che si verifica ora quello che io ho fatto rilevare.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. L'onorevole Ovazza potrebbe riferire meglio di me sull'argomento dato che egli presiedeva la Commissione quando si modificò il testo originario del Governo, inserendo la dizione relativa alla rappresentanza delle categorie, senza tenere conto della pariteticità, come io mi sono permesso, successivamente, di far osservare. Comunque, il testo approvato della Commissione è quello presentato.

Ieri sera l'argomento non venne in discussione perchè, per rendere più semplice il suo esame, la Commissione non ha riesaminato gli articoli cui non erano stati presentati specifici emendamenti; diversamente, avrebbe riaperto la discussione *ab initio*. Se eventualmente si consentisse una brevissima pausa, potrei consultare ciascuno dei componenti sull'argomento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Cuzari, certo lei ha la facoltà di consultare la Commissione.

FRANCHINA. Onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, sono io il tutelatore del regolamento ed ho pregato l'onorevole Cuzari di accettare il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

FRANCHINA. E' necessario chiarire in quale modo si sono svolti i lavori in Commissione. Io non concordo sull'interpretazione data dall'onorevole Cuzari.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lei potrà prendere la parola successivamente. Intanto, permetta al Presidente di fare il suo accertamento.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è favorevole al testo da essa elaborato.

PRESIDENTE. La Commissione è, quindi, contraria all'emendamento presentato dal Governo.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Vorrei che fosse precisato che questa votazione non preclude la votazione del mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Naturalmente. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Majorana della Nicchiara.

RENDÀ. C'è l'altra parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Esauriamo prima questa materia.

RENDÀ. Esauriamo prima la parte che concerne i lavoratori e poi passiamo ai proprietari.

FRANCHINA. Che bisogno c'è dei rappresentanti degli agrari? Per vendere di più?

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. L'onorevole Majorana ha precisato — se ben ricordo — che avrebbe accettato la inclusione di un rappresentante dei coltivatori diretti e di uno degli agricoltori invece di due rappresentanti per ciascuna delle due categorie. Io farei mia questa sua proposta subordinata.

PRESIDENTE. Onorevole Carollo, io non posso procedere in base a notizie indirette. Occorrerebbe una proposta formale.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Possiamo provvedervi.

PRESIDENTE. Ed allora si passa all'emendamento proposto dall'onorevole Renda, relativo alla inclusione di quattro rappresentanti dei lavoratori nella Commissione.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, la Commissione ritiene che, introdotto il principio, questo non possa essere limitato ad un particolare settore e pertanto esprime parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo avviso.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, il Governo è contrario a questo emendamento, per i motivi esposti ampiamente dal Presidente della Regione. Una commissione incaricata di esprimere un parere essenzialmente tecnico sulla congruità del prezzo dovrebbe essere composta esclusivamente da tre tecnici: l'ispettore agrario provinciale, un tecnico dell'istituto mutuante ed uno dell'Ufficio tecnico erariale. Ho l'impressione che si sia voluta creare una commissione plenaria che sarà difficile fare funzionare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Renda ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

D'AGATA. Chiediamo la votazione di controprova.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione di controprova. Si chiudano le porte. Chi è favorevole all'emendamento Renda ed altri sieda a sinistra; chi è contrario sieda a destra.

(Non è approvato)

Resta, pertanto, confermato il risultato precedente; l'emendamento non è approvato.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Signor Presidente, per la seconda volta l'Assemblea procede alla controprova votando per divisione. Ora a me sembra che il regolamento sia esplicito: la controprova viene effettuata votando per alza-

ta e seduta; la votazione per divisione deve essere esplicitamente chiesta.

FRANCHINA. Lei non può commentare il voto dell'Assemblea.

MAJORANA. Io non commento proprio niente.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana si è riferito al criterio da seguire per l'accertamento del voto.

MAJORANA. Io non ho sentito alcuna richiesta di votazione per divisione. Ritengo, pertanto, che in futuro il sistema sancito nel regolamento debba essere rigorosamente osservato.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, le voglio dare subito la spiegazione della linea di condotta seguita da me ogni qualvolta è stata richiesta una controprova.

L'esame letterale dell'articolo 118 del regolamento le darebbe ragione; non così lo spirito dell'articolo stesso, il quale stabilisce: « Il voto per alzata e seduta è soggetto alla riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralmente e da non meno di cinque deputati o dal Governo. Su conforme richiesta si procede per divisione, se rimanga ancora dubbio sul risultato della prova ».

La prima riprova viene compiuta una serie di volte quando il deputato segretario torna a contare i voti favorevoli e quelli contrari perché mantiene una perplessità nel risultato. Ma, quando l'accertamento è compiuto e il risultato è dichiarato, procedere ad una seconda votazione per alzata e seduta non mi sembra il metodo più adatto per giungere all'accertamento definitivo.

Non ho, comunque, alcuna difficoltà, se la Assemblea lo ritiene opportuno, a dar luogo anche alla seconda votazione per alzata e seduta; certo, questo non gioverebbe a semplificare perché offrirebbe la possibilità di avere tre risultati differenti. Tuttavia, se la Assemblea vuole eseguire anche la seconda votazione per alzata e seduta, io non trovo alcuna difficoltà.

MAJORANA. Ritengo che il concetto del regolamento sia questo.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, il concetto cui si riferisce l'articolo 118 del regolamento è quello dell'incertezza del risultato. Il deputato segretario che comunica al Presidente l'accertamento numerico ha già compiuto una riprova; altro è il giudizio presuntivo che è calcolato sulla massa dei deputati che si alzano e di quelli che restano seduti, altro è che il deputato segretario esegua la riprova contando singolarmente i deputati favorevoli e quelli contrari.

Comunque, non ho difficoltà a riproporre per l'avvenire la votazione per alzata e seduta.

MAJORANA. Bisognerebbe invertire il senso nella votazione per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento aggiuntivo Majorana della Nicchiara ed altri. Quale è il parere della Commissione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione approva l'emendamento dell'onorevole Majorana. Cioè ritiene opportuno l'inserimento dei rappresentanti degli agricoltori proprietari nella Commissione.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo insiste nella sua precedente tesi ed è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento Renda ed altri, sostitutivo del secondo comma.

RENDÀ. E' superato. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si passa all'esame dell'emendamento Majorana della Nicchiara ed altri, soppressivo del secondo comma.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, desidero spiegare i motivi che mi hanno indotto alla presentazione del mio emendamento. Il primo comma dell'articolo 3 stabilisce che i benefici previsti dallo articolo 1 sono concessi sentito il parere di una commissione sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni. Il secondo comma, però, sposta tale concetto perché stabilisce che la congruità del prezzo di acquisto dei terreni è limitata soltanto in riferimento alla produttività dei singoli lotti. A me sembra che questa sia, dal punto di vista economico, una eresia vera e propria, perché la congruità del prezzo della proprietà, del prezzo del trasferimento del possesso, non può essere relativa soltanto alla produttività del lotto. La produttività è uno degli elementi, ma non lo unico, perché il valore di un fondo dipende anche, ad esempio, dalla vicinanza ad un centro abitato, ovvero a grandi strade di comunicazione..... (interruzione dell'onorevole Franchina)

Non voglio affogare nessuno, onorevole Franchina; vorrei soltanto che la terra venga trasferita ad un prezzo giusto e non a un prezzo jugulatorio.

Come dicevo, il valore di un fondo dipende anche dalla sua posizione in determinate zone nelle quali, ad esempio, sono più frequenti le grandinate, mentre in altre tali avversità atmosferiche si verificano di rado. Analogamente si può fare per ciò che concerne le gelate.

Quindi, per questi e per molti altri motivi, sui quali i tecnici da noi chiamati in Commissione in gran numero potranno portare i loro elementi di giudizio, io riaffermo che volere limitare il prezzo in rapporto alla produttività dei singoli lotti è una eresia, un assurdo economico.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione: mentre l'equo fitto può essere in più diretto rapporto con la produttività dei singoli lotti perché l'affittuario godrebbe della produttività attuale del fondo, nel caso di trasferimento anche la suscettibilità del fondo alle trasformazioni colturali è un fattore determinante e preminente di valutazione.

Vi prego di considerare che le mie obiezioni non devono essere respinte, come è consuetudine, perché fatte da me. Molti ritengono che ogni mia proposta celi trabocchetti ed inganni intesi ad aggravare la situazione dei lavoratori. Le mie sono, invece, proposte tecniche ed obiettive, che possono tornare di vantaggio sia di chi vuol vendere la terra, sia di chi intende acquistarla.

Ricordo ai colleghi che noi non stiamo elaborando un provvedimento inteso a determinare un prezzo obbligatorio di vendita (onde ci si può compiacere di introdurre delle norme che danneggino gli odiati, cosiddetti, proprietari agrari), ma una legge per favorire l'acquisto delle terre. Se, quindi, una Commissione provinciale vincolata a dare il suo parere sulla congruità del prezzo delle terre soltanto in base alla produttività dei singoli lotti, dovesse esprimersi in senso contrario, non ne sarebbe danneggiato il proprietario, che troverà altri acquirenti, ma il contadino, che non potrà ottenere il finanziamento richiesto. Se questo vuole essere il risultato, se ne assume la piena responsabilità chi voterà contro l'emendamento da me presentato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Prendo atto, onorevole Presidente, che l'onorevole Majorana si preoccupa in definitiva della buona sorte, del buon esito degli acquisti dei contadini. E strano, però, che, mentre uno dei termini del dibattito verteva esattamente sulla maniera di concepire le norme in modo da impedire che i prezzi delle terre superassero l'indice materiale della produttività, adesso l'onorevole Majorana venga ad addurre ragioni sentimentali ed affettive.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Sono ragioni economiche.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

FRANCHINA. Io ritengo che questo concetto vada posto in rapporto con quello inteso ad includere la rappresentanza degli agrari nella Commissione, diguisachè il tecnico, posto davanti al pianterello dell'agricoltore che si distacca con vero patema d'animo dal suo fondo per darlo al povero contadino, valuti anche questo danno morale come utile ad influire sulla congruità del prezzo. Non a caso la Commissione ha voluto escludere simili elementi di giudizio, poichè è vero che in regime di libera concorrenza essi giocano, e talvolta in maniera decisiva; in questo caso, però, un comitato tecnico non può tener conto che di un dato obiettivo: la produttività del fondo. Ogni altro elemento, che si volesse introdurre per influenzare la congruità del prezzo, sarebbe davvero non pertinente.

Ecco perchè, ancora una volta, la Commissione non può non respingere l'emendamento dell'onorevole Majorana, inteso ad introdurre concetti del tutto estranei alla valutazione del fondo, tenuto conto, inoltre, che in tali acquisti viene speso il pubblico denaro.

Si può giocare al rialzo tutte le volte in cui ciascuno spende del proprio, ma quando si deve spendere il denaro pubblico, evidentemente l'indice che il Comitato tecnico dovrà seguire non potrà non poggiare su un elemento obiettivo: la produttività del fondo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i rilievi dell'onorevole Majorana e la replica dell'onorevole Franchina richiamano l'attenzione di noi tutti su una riserva fatta in sede di esame dell'articolo 1, nel quale si faceva riferimento al valore dei terreni. In quella sede io rilevai che fosse da coordinare la espressione « valore dei terreni », cui si fa riferimento nell'articolo 1, con l'espressione, contenuta nell'articolo 3, « prezzo di acquisto del terreno ».

Mi parve allora di cogliere consensi generali, quando sottolineai l'opportunità di adottare la espressione « prezzo di acquisto » o la espressione « valore » in entrambi gli articoli.

Pertanto, poichè all'articolo 1 abbiamo scel-

to l'espressione « valore », sulla quale ci siamo tutti trovati d'accordo, bisognerebbe adeguarvi anche la dizione dell'articolo 3, dicendo « sulla congruità del valore dei terreni ».

Il concetto di produttività ha un suo significato diverso, che spero l'onorevole Majorana vorrà riconoscere. Sono pronto ad ascoltare — se possono addursene — argomentazioni tecniche diverse; ma, se facciamo riferimento al valore del terreno, uno degli elementi utili a considerare tale valore è proprio la produttività.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. E' uno degli elementi.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Vorrei, quindi, pregare il Presidente di consentire, come coordinamento, che alla dizione « prezzo di acquisto » sia sostituita la altra: « valore dei terreni ». Avremo in tal modo fatto riferimento, in tutta la legge, alla medesima espressione ed avremo individuato con esattezza quello che vogliamo. In tal modo potranno essere eliminate tutte le perplessità.

PETTINI. Si potrebbe aggiungere l'avverbio « anche », dato che si tratta di uno degli elementi.

CIPOLLA. Non sono d'accordo. Questa modifica può capovolgere tutto.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Lo onorevole Cipolla ha ragione.

PRESIDENTE. Sulle osservazioni del Presidente della Regione nessuno chiede di parlare, concordando manifestamente in tale esigenza di coordinamento tecnico.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Sarebbe pertanto eliminato anche il riferimento alla congruità che non avrebbe significato. Il valore del fondo ha una sua precisa configurazione. La congruità, invece, è un termine fiscale.

PRESIDENTE. All'articolo 1 si è fatto riferimento al « valore del fondo ».

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, credo che il Presidente della Regione, per amore di coordinamento, abbia richiesto qualcosa cui non ritengo si possa accedere, e cioè che si parli di congruità di valore. L'articolo 3 opera nel senso di stabilire il prezzo; si deve, pertanto, giudicare sulla sua congruità perché, diversamente, resteremo sempre fermi alla fase della determinazione del valore senza procedere a quella del prezzo.

PRESIDENTE. L'espressione « congruità del prezzo » andrebbe interpretata come adeguamento del prezzo al valore del fondo: per equazione tra prezzo e valore.

OVAZZA, relatore di minoranza. Verrò adesso all'emendamento Majorana. La proposta dell'onorevole Majorana perché non si tenga presente che l'elemento giusto ai fini di valutare il valore del fondo e la congruità del prezzo è la produttività, non mi meraviglia né mi stupisce. Egli deve difendere il massimo dei prezzi e quindi cercare di definire il valore nel modo più ampio possibile; e questo è giusto, dato che l'onorevole Majorana difende interessi di categoria. Non mi sembra altrettanto giusto, invece, trattandosi di stabilire il prezzo congruo, l'affermare che si debba tener conto di tutti gli elementi che possono far ritenere equo un prezzo di speculazione. Noi vogliamo evitare proprio simili prezzi di speculazione, che il monopolio della terra, invece, consentirebbe. Siamo di accordo perché si mantenga il riferimento alla produttività e siamo convinti che occorra mantenere il concetto di congruità del prezzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ovazza ha parlato a nome della Commissione o quale relatore di minoranza? Qual è il parere della Commissione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Signor Presidente, il problema era già stato esaminato dalla Commissione; essa ha elaborato il testo nonostante le opposizioni. Non vorrei, quindi, tornare sull'argomento dell'articolo 3 sottoposto all'esame dell'Assemblea. La Commissione insiste sul suo testo.

PRESIDENTE. Il Governo vuole esprimere il suo parere sull'emendamento Majorana? È favorevole o contrario?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, vorrei fare qualche breve considerazione ulteriore. (Breve perchè il tempo stringe). Non mi sembra sia stato dimostrato appieno — o almeno, per quel che mi riguarda, io non l'ho bene percepito — per quale ragione si dovrebbe fare differenza tra la formulazione adottata nell'articolo 1 e quella dell'articolo 3. Abbiamo previsto nell'articolo 1 che la Regione concede una garanzia sussidiaria al fine di consentire che gli istituti di credito possano concedere mutui fino all'intero valore del fondo. Abbiamo calcolato che, in generale, il valore preso come base viene ridotto di un terzo perchè la banca desidera un margine di garanzia tra il valore del fondo e l'ammontare del massimo del mutuo che essa concede.

Il mutuo raggiungerebbe così i due terzi del valore del fondo.

Nell'articolo 3 è stabilito che una commissione dovrà valutare la congruità del prezzo al fine della concessione dei benefici previsti dall'articolo 1. Tale beneficio si esprime nella concessione della garanzia sul terzo che costituisce la differenza tra il valore stimato del fondo e l'ammontare del mutuo che l'istituto concederebbe, se la garanzia non venisse data. Ma allora la formulazione deve essere univoca: o ci riferiamo in tutti e due i casi al valore del fondo o ci riferiamo al suo prezzo.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Presidente, che abbiamo aggiunto alla prima parte dell'articolo 1 un emendamento — da lei proposto ed approvato dall'Assemblea — in base al quale il valore del fondo è desunto ai sensi dell'articolo 3. Ebbene, l'articolo 3 pone il concetto di « prezzo congruo ». Quindi il valore del fondo, ai fini della fidejussione, è valutato sulla base del prezzo congruo.

Premesso che la Commissione dichiari congruo il prezzo, è questo il valore da prendere come base.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Tanto varrebbe, quindi, usare una espressione univoca. È chiaro che la sostanza non cambierebbe se usassimo due diverse espressioni nei due articoli; identico sarebbe l'effet-

to. Dato, però, che ho inteso l'onorevole Ovazza affermare che si tratta di due cose diverse, ho tenuto a ribadire che invece si tratta della stessa cosa.

PRESIDENTE. Il prezzo adeguato al valore.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Esatto. Adeguato al valore valutato a norma dell'articolo 3; cioè al valore corrispondente al prezzo; cioè, infine, al prezzo stesso.

Tanto varrebbe, allora, usare l'espressione « prezzo » in entrambi gli articoli. Comunque, anche se l'Assemblea non fosse d'accordo, le nostre dichiarazioni sarebbero sufficienti a rendere inequivocabile l'interpretazione della legge, sebbene io preferisca un coordinamento che si traduca in una espressione univoca nell'articolo 1 e nell'articolo 3. Tuttavia ribadisco che, ove questo non dovesse farsi, la nostra discussione sarà servita a chiarire il senso della legge ed a rendere certo il modo di applicarla.

PRESIDENTE. Ed in merito all'emendamento Majorana il Governo è favorevole o contrario?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Per la verità, non ho esattamente percepito le ragioni che indurrebbero alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

Io ritengo che non si possa prescindere dalla produttività ai fini della valutazione del prezzo di acquisto del fondo inteso come valore. La produttività è suo elemento essenziale perché ne costituisce la base. Secondo quali diversi criteri si potrebbe procedere? La ubicazione? La vicinanza all'abitato? Il disimpegno delle vie pubbliche? L'elemento basilare resta sempre la produttività. Eventualmente, si potrebbe aggiungere, come suggeriva l'onorevole Pettini, la parola « anche » ovvero usare la formula: « della produttività in concorso con gli altri elementi » perché gli altri elementi non siano esclusi. Si tenga conto degli altri elementi concorrenti, adottando una formula che non faccia della produttività l'esclusivo elemento di riferimento; ma sopprimerlo non mi sembra opportuno.

PRESIDENTE. Ed allora si dovrebbe dire « principalmente » e non « anche » perché re-

sti invariato il senso del capoverso. Quindi, il Governo è contrario all'emendamento Majorana.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Ritengo che l'interpretazione autentica data dal Presidente della Regione possa chiarire ogni dubbio. Vorrei, pertanto, preparare l'onorevole Majorana di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo fa voti perchè l'onorevole Majorana ritiri l'emendamento. L'onorevole Majorana vi insiste?

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(È approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo Majorana della Nicchiara ed altri.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Se non vi sono osservazioni da parte dei presentatori, dichiaro superato l'articolo 1 bis degli onorevoli Stagni-Palumbo ed altri.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

MAZZOLA, segretario:

Art. 4.

I prestiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 non possono essere concessi se i terreni da acquistare siano

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

stati oggetto di provvedimenti in applicazione del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, o siano compresi fra quelli conferiti in applicazione del titolo III dell'anzidetta legge.

PRESIDENTE. Per ragioni di forma, suggerisco di sostituire alle parole: « I prestiti di cui » le altre: « I prestiti indicati ».

Non sorgendo osservazioni e non avendo alcuno chiesto di parlare, metto ai voti l'articolo 4 così modificato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

Si passa all'esame dell'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

MAZZOLA, segretario:

Art. 5.

L'ammortamento dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 1 avrà luogo in un periodo di trenta anni; quella dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alla lettera c) avrà luogo in un periodo di cinque anni.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferisce il seguente emendamento, presentato al precedente testo dall'Assessore alla agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, e dal Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

sopprimere il seguente comma dell'articolo 3: « I suddetti prestiti sono concessi ad un costo complessivo per interessi, diritti, commissioni, imposte, tasse, spese di amministrazione ed altro del 2,75 per cento ».

Non sorgendo osservazioni da parte dei presentatori, dichiaro superato l'emendamento in quanto, nel formulare l'articolo 5, la Commissione lo ha sostanzialmente accolto.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole: « di cui al precedente articolo » le altre: « del precedente articolo ».

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

Si passa all'esame dell'articolo 6. Prego il deputato segretario di darne lettura.

MAZZOLA, segretario:

Art. 6.

L'inizio dell'ammortamento dei prestiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 può essere protratto di anni tre. In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, metto ai voti l'articolo 6 con la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole: « dei prestiti di cui », le altre: « dei prestiti previsti ».

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(*E' approvato*)

Si passa all'esame dell'articolo 7. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 7.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 62 milioni annuali. Il limite di impegno annuale è così ripartito:

- lire 12 milioni per gli scopi di cui alla lettera a) dell'articolo 1;
- lire 45 milioni per gli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

— lire 5 milioni per gli scopi di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è effettuato direttamente a favore degli istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo 7 sino alle parole: « lire 12 milioni per gli scopi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 » è stata in precedenza approvata.

A tale articolo, come già comunicato, si riferiscono i seguenti emendamenti presentati al precedente testo.

— dalla Commissione per la finanza:
aggiungere il seguente articolo:

Art.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato per gli esercizi dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 25 milioni.

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres e dal Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

sostituire all'articolo 10 il seguente altro:

Art. 10.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 60 milioni annui. Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo n. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla pre-

sente legge è effettuato direttamente a favore degli Istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

Non sorgendo alcuna osservazione da parte dei presentatori degli emendamenti, li dichiaro superati dal nuovo testo.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, ritengo che debba apportarsi una modifica di carattere formale al terzo comma e precisamente sostituire la parola « effettuato » con altra linguisticamente più appropriata.

PRESIDENTE. In accoglimento di tale rilievo propongo che il comma venga così formulato:

« Le quote del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge sono versate direttamente a favore degli Istituti di credito che hanno concesso il mutuo ».

Metto ai voti la seconda metà dell'articolo 7, con la modifica formale al terzo comma di cui ho già dato lettura: chi approva si alzi; chi non approva resti seduto.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARIA, segretario:

Art. 8.

Per gli acquirenti di lotti in applicazione della presente legge si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

All'onere ricadente nell'anno finanziario

in corso in dipendenza della presente legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

PRESIDENTE. Non essendo sorte osservazioni né da parte del Governo né da parte della Commissione e non avendo alcun deputato chiesto di parlare, metto ai voti l'articolo 8: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(È approvato)

Si passa al titolo secondo: « Norme per il consolidamento della piccola proprietà contadina gravata da canoni enfiteutici ».

Si procede all'esame dell'articolo 9.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 9.

La garanzia prevista dal primo comma dell'art. 1 ed i benefici previsti dalla lettera b) del terzo comma dello stesso articolo possono essere concessi, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi, di estensione non superiore a 6 ettari, sui quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrono le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10% della indennità di espropria calcolata a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione alla situazione del fondo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 25 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si

applicano all'affrancazione la cui domanda sia proposta entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse, sentito il parere della Commissione prevista dallo art. 3 della presente legge.

La Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti sulla situazione del fondo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esprime parere sulla determinazione della indennità che sarebbe dovuta a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferiscono i seguenti emendamenti presentati al precedente testo:

— dalla Commissione per la finanza:
aggiungere il seguente articolo:

Art.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo possono essere concesse, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, anche a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi la cui estensione non superi quella fissata dall'articolo 9 della presente legge, sui quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrono le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10% della indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 21 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle affrancazioni la cui domanda sia proposta entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres e dal Vice Presidente del-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

la Regione ed Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 il seguente: « Le anticipazioni di cui alla lettera b) del presente articolo possono essere concesse anche a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi la cui estensione e qualità rientrino tra quelli fissati dall'articolo 9 della presente legge o che risultino gravati di canoni in natura o denaro riconosciuti onerosi per l'enfiteuta ».

— dall'onorevole Cuzari:

aggiungere all'articolo 1 dopo le parole: « per l'enfiteuta » le altre: « dall'Ispettore regionale agrario »;

sopprimere nell'articolo 1 il seguente comma: « La quota del prezzo di affrancazione corrispondente alla parte onerosa del canone è soggetta ad una imposta del 50 per cento. Le entrate derivanti da tale imposta saranno destinate ai finanziamenti di cui al successivo articolo 11 »;

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno d'Alcontres:

aggiungere all'articolo 2 il seguente comma: « Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse dall'Assessore all'agricoltura e foreste, sentita la Commissione prevista dall'articolo 1 bis della legge..... (piccola proprietà contadina) »;

— dagli onorevoli Cipolla, Cortese, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Macaluso e Palumbo:

sopprimere nell'articolo 9 (del precedente testo) le parole: « destinati in prevalenza a seminativo o a pascolo ».

Ritengo superati dal nuovo testo l'emendamento della Commissione per la finanza, lo emendamento degli onorevoli Stagno D'Alcontres e Lo Giudice, gli emendamenti dello onorevole Cuzari ed il comma aggiuntivo allo articolo 2 dell'onorevole Stagno D'Alcontres; ritengo inoltre superato da precedente votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Cipolla ed altri.

Non sorgendo osservazioni, nè da parte dei presentatori degli emendamenti, nè da parte dell'Assemblea, così rimane stabilito.

Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento:

sostituire nel primo comma dell'articolo 9 alle parole: « degli ultimi 25 anni » le altre: « degli ultimi 21 anni ».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per illustrare il suo emendamento.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
La modifica da me proposta di calcolare il capitale di affrancazione del canone sulla media dei prezzi degli ultimi 21 anni prima della domanda di affrancazione anzichè degli ultimi 25 anni, risponde a criteri di maggiore razionalità, valutati ed accettati dalla Commissione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Vi è stato già un voto dell'Assemblea su questo specifico punto e per regolamento non si può votare due volte, nel corso di una sessione, sulla stessa questione.

PRESIDENTE. Avevo già detto che si trattava di un nuovo testo! Perdoni l'interruzione. La prego di tenerne conto per ciò che potrà continuare a dire. Avevo precedentemente annunziato che la Commissione aveva ritirato i due testi. Circa l'ammissibilità o meno degli emendamenti avevo espressamente dichiarato che questi si intendevano riproposti al nuovo testo. Del resto il disegno di legge stesso, nel testo presentato, è intitolato « Nuovo testo rielaborato dalla Commissione per l'agricoltura ».

CIPOLLA. Io ritengo improponibile questo emendamento. Se il Presidente lo riterrà proponibile non mi resterà che votare contro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente noi non abbiamo riesaminato questo aspetto perché eravamo fermi alla nostra proposta, approvata dalla Commissione, di limitare detto periodo a 18 anni.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

PRESIDENTE. Perchè la Commissione ha scritto « 25 » se era d'accordo su « 21 »?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione nella rielaborazione del testo aveva sostituito « 21 » con « 18 »; il termine di « 25 anni » è stato inserito in Aula. Questo argomento non è stato più ripreso dalla Commissione, che pertanto rimane ferma sul suo originario pensiero.

PRESIDENTE. Devo ricordare alla Commissione che è stato presentato il nuovo testo dopo formale dichiarazione in seduta che i due testi erano ritirati. Si trattava di due disegni di legge che oggi non esistono più. Oggi abbiamo un terzo disegno di legge che è quello in esame. Non posso considerare effettuate le votazioni, seppure ce ne siano state, sul primo e sul secondo disegno di legge, non più sus-sistenti. Oggi si vota sul nuovo testo, diviso in due titoli.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Io preciso che la Commissione aveva stabilito 18 anni e che in Aula si è arrivati invece a 25 anni. Non essendo stato presentato uno specifico emendamento, la Commissione non ha esaminato questa parte del testo. La maggioranza della Commissione insiste perchè venga fissato un periodo di 18 anni.

PRESIDENTE. L'emendamento del Presidente della Regione propone 21 anni e su questo dove esprimere il parere la Commissione. Si dichiari favorevole o contraria all'emendamento del Presidente della Regione.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. E' intuitivo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Se la Commissione avvisa che sia più congruo il termine di 18 anni mi adeguo a questa tesi della Commissione. Non ho alcuna ragione di essere di diverso avviso se la Commissione insiste.

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione aveva accennato ad una mediazione politica, ad un accordo raggiunto sulla base di 21 anni.

Come mai vi sono dispareri e non c'è il consenso su 21?

CIPOLLA. C'è l'emendamento del Governo su « 21 ». Si voti!

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è d'accordo per l'emendamento che più si avvicina al testo originario della Commissione, quindi concorda con l'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del Governo: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 9 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 10. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 10.

Alle concessioni enfitetiche effettuate ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, nei casi in cui i relativi canoni superino il 10 per cento della indennità prevista dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo e dal conferimento previste dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, nonchè i benefici previsti dall'articolo 11 del sopracitato D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il concedente riduca il canone entro i limiti sopra specificati, ovvero trasformi, d'accordo con l'enfiteuta, in vendita il contratto enfitetico.

I terreni eventualmente espropriati per effetto del primo comma del presente articolo saranno assegnati ai titolari dei con-

tratti enfiteutici eventualmente risolti limitatamente alla superficie che formava oggetto dei rispettivi contratti.

Le concessioni enfiteutiche consentite ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, tra il 27 dicembre 1950 e il 21 marzo 1951, se adeguate dal concedente nei limiti del primo comma del presente articolo, o se trasformate d'accordo con l'enfiteuta, in vendite, pur non considerandosi valide ai fini del computo della proprietà soggetta a conferimento saranno computate nella quota da conferire.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferiscono i seguenti emendamenti presentati al precedente testo:

— dall'onorevole Cuzari:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis.

I canoni delle enfiteusi costituite in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 30 secondo comma della legge 27 dicembre 1950, n. 104, ove siano sperequati in relazione al valore da attribuirsi al fondo ai fini dell'indennizzo in applicazione dell'articolo 42 della stessa legge, possono essere, a richiesta di una delle parti, sottoposti a revisione.

Nel caso in cui la revisione non possa attuarsi e tuttavia il canone risulti gravemente sperequato l'Assessore all'agricoltura, con proprio decreto, può, a termini del 5° comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, impugnare i relativi atti di concessione.

— dagli onorevoli Cipolla, Strano, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Macaluso e Palumbo:

aggiungere alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 2 le parole: « quando la residua proprietà del concedente non sia sufficiente a contenere la quota da conferire ai fini della legge 27 dicembre 1950, n. 104 »;

— dagli onorevoli Cipolla ed altri:

aggiungere i seguenti articoli:

Art.

L'onere del pagamento dell'imposta e sovrapposta fondiaria per i terreni gravati da censi e canoni in natura è trasferito dall'enfiteuta al domino diretto.

Art.

Nel territorio della Regione siciliana i canoni enfiteutici non possono superare il 5 per cento dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi della legge 27 dicembre 1950, numero 104.

L'articolo aggiuntivo 1 bis, di cui all'emendamento dell'onorevole Cuzari che ho testé letto, deve ritenersi superato poichè concerne una questione sulla quale l'Assemblea ha dianzi votato. Sugli altri emendamenti richiamo l'attenzione dei deputati, della Commissione e del Governo per gli effetti non comuni che essi possono comportare non solo di ordine economico-sociale, ma anche di ordine giuridico.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente l'ultimo comma dell'articolo 10, secondo me, presenta il pericolo di consentire una azione dei proprietari per rientrare in possesso di terre già consegnate, ai fini della riforma agraria, agli assegnatari o già comprese in piani di esproprio. Al fine di evitare tale pericolo vorrei concordare con il Governo, che condivide la mia preoccupazione di non estromettere gli assegnatari, una formulazione della norma più chiara e precisa. Questo è lo spirito dell'emendamento da me presentato e ritengo che questo mio timore non sia campato in aria poichè esso è stato pure condiviso dai tecnici in Commissione per l'agricoltura. Quindi credo che sia opportuno sospendere brevemente la discussione per arrivare, di comune accordo, ad una formulazione che, senza pregiudicare la proposizione di principio accolta nell'articolo, elimini il pericolo di un eventuale danno agli assegnatari.

PRESIDENTE. Si potrebbero discutere an-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

che gli altri emendamenti aggiuntivi che mi sembra riguardino una materia molto delicata.

CORTESE. Siamo quasi alla fine.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Ci consenta di scambiare qualche idea.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo onorevole Stagno, tanto è vero che ho proposto che la discussione venisse estesa anche agli articoli aggiuntivi. Pertanto ritengo opportuno sospendere la discussione sullo articolo 10 e conseguentemente sugli articoli 11 e 12 e passare all'esame dell'articolo 13. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 13.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui agli articoli precedenti è autorizzato per l'esercizio 1956-57 il limite trentennale di impegno di lire cinque milioni.

Alle ulteriori eventuali esigenze sarà provveduto con la legge di bilancio.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 13: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa al titolo terzo: « Disposizioni comuni ».

Si prende in esame l'articolo 14. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 14.

Le norme ed agevolazioni anche fiscali di cui al D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, si ap-

plicano, in quanto non incompatibili, alla presente legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 14 con la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole: « di cui al D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 », le altre: « del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 15. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 15.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a stipulare, nell'interesse della Regione, apposite convenzioni con gli istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei mutui previsti dalla presente legge ed ogni modalità accessoria.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferisce il seguente emendamento presentato al precedente testo dall'Assessore alla agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, e dall'Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

sopprimere nell'articolo 8 le parole: « compresa in questo la determinazione del tasso di interesse dovuto alla Regione, sulle somme agli stessi anticipati a termini dell'articolo 1 fino a quando le stesse non vengono cedute in prestito per i fini della legge stessa, nonchè la costituzione, con gli interessi, di un fondo rischi al quale saranno addebitate le eventuali perdite accertate definitivamente sulle singole operazioni ».

Ritengo che l'emendamento possa dichiararsi superato in quanto il nuovo testo non contiene più le parole di cui si chiedeva la soppressione.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze e al demanio. Sono d'accordo nel considerare su-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

perato l'emendamento; però, propongo che vengano sopprese alla fine dell'articolo le parole: « ed ogni modalità accessoria », appunto perchè queste modalità formeranno oggetto della convenzione che dovrà essere stipulata tra l'Amministrazione regionale e gli istituti incaricati di esercitare il credito.

PRESIDENTE. E' d'accordo la Commissione su questo emendamento?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del Governo. Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 15 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 16. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 16.

Per provvedere alle spese necessarie al funzionamento delle Commissioni previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'esercizio in corso.

La legge di bilancio provvederà per gli esercizi futuri.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 16: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 17. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 17.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il bilancio, emanerà, con decreto, le norme per l'ammissione alle provvidenze di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferisce il seguente emendamento, presentato al precedente testo dagli onorevoli Cipolla, Cortese, Strano, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Macaluso e Palumbo: sostituire nell'articolo 6 al termine: « quattro mesi » l'altro: « trenta giorni ».

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento poichè il termine di 90 giorni previsto nell'articolo è stato da noi accettato.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Onorevole Presidente, desidero fare una osservazione di carattere tecnico. Nell'articolo si fa riferimento al potere regolamentare e si dice che questo spetta all'Assessore all'agricoltura. Desidero che il Governo dia un chiarimento sulla titolarità del potere regolamentare, cioè se il decreto possa essere emanato da un assessore o se invece non sia compito del Presidente della Regione su delibera della Giunta. E' un rilievo di carattere generale che concerne una materia squisitamente tecnica. Io credo che bisognerebbe dire « il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore all'agricoltura, su delibera della Giunta regionale emanerà il decreto ».

PRESIDENTE. La sua osservazione onorevole Restivo è fondata poichè l'articolo 12 del nostro Statuto afferma che i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale; su proposta dell'Assessore, delibera il Governo ed il Presidente emana il decreto.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Si può usare la formula più semplice che altre volte abbiamo usato: « entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione della medesima ».

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lo Giudice, a nome del Governo, e l'onorevole Restivo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 17:

Art. 17.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Regione emanerà le norme regolamentari per la sua esecuzione.

CORTESE. Le norme di attuazione.

PRESIDENTE. L'emendamento parla di « norme regolamentari », cioè norme che sono praticamente attuative, ma non possono modificare o creare diritto. E l'articolo 12 dello Statuto, da me già richiamato, parla di regolamenti per la esecuzione delle leggi.

La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dal Governo e dall'onorevole Restivo?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Sì passa all'esame dell'articolo 18.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Propongo che sia sospeso l'esame dell'articolo 18 poichè su di esso sarà possibile raggiungere una intesa con il Governo dopo un rapido scambio di idee.

PRESIDENTE. Poichè in tal modo si viene a realizzare una economia di tempo, accolgo la richiesta dell'onorevole Cortese e quindi sospendo la discussione sull'articolo 18 e conseguentemente sull'articolo 19. Si riprende la discussione dell'articolo 10.

Comunico che a tale articolo è stato presentato dagli onorevoli Celi, Carollo, Nigro, Majorana ed Impalà Minerva il seguente emendamento:

aggiungere i seguenti comma:

« Alle vendite consentite ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, tra il 27 dicembre 1950 ed il 21 marzo 1952 non si applicano le esenzioni dal conferimento e dal computo previste dalla legge 27 dicembre 1950, n. 104.

I terreni eventualmente espropriati per effetto del precedente comma saranno assegnati ai titolari degli acquisti eventualmente risoluti, limitatamente alla superficie che formava oggetto dei rispettivi contratti ».

Non hanno dubbi i proponenti che siamo nel caso precedentemente risolto della legge di riforma agraria senza un addentellato con la presente legge?

CELI. La questione è connessa alla materia dell'articolo 10.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente; onorevoli colleghi, durante la sospensione è stato concordato con i presentatori dell'emendamento Cipolla, aggiuntivo all'articolo 2, il seguente altro emendamento:

aggiungere, nell'ultimo comma dell'articolo 10, dopo la parola: « conferimento » le altre: « e non godendo del beneficio di cui all'articolo 11 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e sostituire alle parole: « nella quota da conferire » le altre: « nella quota ancora da conferire se compresa nel piano di conferimento ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è concordato in modo da potere indurre l'onorevole Cipolla a rinunciare al suo?

CIPOLLA. Sì.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 presentato dagli onorevoli Cipolla ed altri, viene ritirato.

CIPOLLA. Sono anche d'accordo con lo emendamento all'articolo 10 presentato dallo onorevole Celi.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, ha pure rinunziato ai due articoli aggiuntivi da lei proposti e da inserire subito dopo l'articolo 10?

CIPOLLA. No, signor Presidente, questi sono articoli a parte; non c'entrano con l'articolo 10.

PRESIDENTE. Questi articoli riguardano l'onere del pagamento della imposta e sovrapposta fondiaria ed io l'avevo pregato di discutere anche questi emendamenti col Governo. Onorevole Presidente della Regione, ha presenti i due emendamenti dell'onorevole Cipolla? Mi sembrano delicati: l'onere del pagamento dell'imposta e sovrapposta fondiaria per i terreni gravati dai censi e canoni è trasferito dallo enfiteuta al dominio diretto.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo è contrario a questo emendamento e credo anche la Commissione.

RESTIVO. È materia assolutamente non pertinente.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. La materia si presterebbe ad altre considerazioni anche di carattere generale.

PRESIDENTE. Credo che ci sia anche una riforma del codice civile in questa parte.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo è decisamente contrario a questo articolo aggiuntivo.

CIPOLLA. Si tratta di eliminare una palese incostituzionalità della legge sulla imposta fondiaria, si tratta cioè di trasferire l'onere dell'imposta fondiaria su chi effettivamente percepisce il reddito dominicale, che è in atto il dominio diretto.

PRESIDENTE. Il provvedimento che stiamo discutendo, diventerebbe così una legge sull'enfiteusi.

L'altro emendamento Cipolla dice: « Nel territorio della Regione siciliana i canoni enfiteutici non possono superare il 5 per cento dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ». E' una riduzione automatica dei canoni enfiteutici. Onorevole Cipolla, torno a chiederle se ritira pure questi articoli aggiuntivi.

CIPOLLA. No.

PRESIDENTE. Allora procediamo con ordine. L'onorevole Cipolla ha ritirato solo lo emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del precedente testo.

CIPOLLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Procediamo ora alla discussione e alla votazione dell'emendamento all'articolo 10, presentato dal Governo. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Non abbiamo ricevuto il testo ciclostilato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento del Presidente della Regione, quello concordato. L'onorevole Cuzari chiede la copia ciclostilata.

Intanto possiamo passare all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Cipolla che rileggono:

Art.

L'onere del pagamento dell'imposta e sovrapposta fondiaria per i terreni gravati da censi e canoni in natura è trasferito dall'enfiteuta al dominio diretto.

La Commissione vuole esprimere il suo parere?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione, a maggioranza, è stata ed è contraria all'emendamento Cipolla.

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

PRESIDENTE. Il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cipolla ed altri, di cui ho dato testè lettura: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'altro articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cipolla ed altri, che rileggono:

Art.

Nel territorio della Regione siciliana i canoni enfitetici non possono superare il 5 per cento della indennità di esproprio calcolata ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione, a maggioranza, è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè letto: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento del Presidente della Regione all'articolo 10 è stato già distribuito. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Presidente della Regione al

testo dell'articolo 10: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Celi, Carollo, Nigro, Majorana ed Impala Minerva hanno ritirato l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10.

Metto ai voti l'articolo 10, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 11. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad instaurare e condurre per conto degli enfiteti, a carico del bilancio della Regione, in relazione a situazioni particolarmente gravi di ordine sociale, le azioni necessarie per l'affrancazione dei canoni prevista dalla presente legge.

PRESIDENTE. Avverto che a tale articolo si riferisce il seguente emendamento, presentato dall'onorevole Cuzari al precedente testo:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a instaurare e condurre per conto degli enfiteti a mezzo dell'E.R.A.S., a carico del bilancio della Regione, in relazione a situazioni particolarmente gravi di ordine sociale, le azioni necessarie per l'affrancazione dei canoni di cui al comma quarto. »

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, anche questo articolo,

di cui adesso è stata data lettura, mi sembra che non rientri nella materia che stiamo trattando; su questo richiamo la sua attenzione. Inoltre, mi sembra che questo articolo, dal punto di vista della costituzionalità, dia luogo a notevoli dubbi. Si prevede nientemeno che l'amministrazione regionale sia autorizzata ad instaurare e condurre giudizi a carico del bilancio della Regione per conto di terzi interessati.

RESTIVO. Senza nemmeno il mandato degli interessati!

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Non mi sembra che occorrono molte parole per dimostrare la incostituzionalità di questa norma, che è in stridente e palese contrasto con molte norme del diritto civile.

PRESIDENTE. La Regione sarebbe il sostituto processuale.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, la prego, se ritiene opportuno, di esaminare se questa materia può trovare regolamentazione in questa legge che ha altro obiettivo ed altra finalità. Questa valutazione rientra nei suoi poteri. In ogni modo, se dovesse porre l'emendamento in votazione, dichiaro che il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Quanto alla materia non posso dichiararla estranea alla presente legge, perchè questa si occupa di una materia complessa che va dalla formazione e dall'incremento della piccola proprietà contadina alla risoluzione dei canoni enfiteutici. Quanto alle altre obiezioni sono di natura molto delicata ed è l'Assemblea che deve decidere su di esse.

CIPOLLA. Veramente questo articolo si ispira ad un concetto, nel fondo, sano. Le pratiche per l'affrancazione sono lunghe e costose e per questa ragione gli enfiteuti tante volte non le iniziano.

PRESIDENTE. La Regione ha fama di avere organi molto spediti che potrebbero subito semplificare queste procedure.

CIPOLLA. Intendevo prospettare la possibilità di risolvere la questione concedendo

contributi alle varie organizzazioni o patronati.

PRESIDENTE. Questa è un'altra cosa. Se proponesse un emendamento in tal senso, si potrebbero anche superare alcuni ostacoli a cui l'articolo va incontro.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, l'emendamento all'articolo 11 da me proposto intende affidare all'E.R.A.S. il compito dell'assistenza legale lasciando le spese a carico del bilancio della Regione. Infatti lo emendamento è così formulato:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad instaurare e condurre per conto degli enfiteuti, a mezzo dell'E.R.A.S. a carico del bilancio della Regione, in relazione a situazioni particolarmente gravi di ordine sociale, le azioni necessarie per l'affrancazione dei canoni prevista dalla presente legge. »

Ed io sostengo l'emendamento con questa formulazione.

PRESIDENTE. L'Amministrazione regionale per mezzo delle commissioni dell'E.R.A.S.? E la rappresentanza legale della parte chi la prende? La Regione ha la rappresentanza giuridica del privato? Deve agire per conto del privato?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Non si intendeva ignorare il diritto civile. Era implicito che occorresse il mandato, la procura. In ogni modo, dato che il Governo ha sollevato delle eccezioni validissime, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Di questa materia, sulle linee indicate dall'onorevole Cipolla, ce ne potremmo occupare in altra sede con provvidenze a favore degli enfiteuti che per l'affrancazione del canone si trovino in situazioni difficilmente risolvibili; data però la formulazione dell'articolo 11 e le obiezioni di carattere costituzionale che sono state mosse, è mio dovere richiamare su di esso l'attenzione dell'Assemblea. Metto pertan-

to ai voti l'articolo 11: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 12. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 12.

L'ammortamento dei mutui contratti per l'affrancazione dei canoni di cui ai precedenti articoli avrà luogo in un periodo di trenta anni.

PRESIDENTE. Comunico che a tale articolo è stato presentato dagli onorevoli Cipolla, Lentini, Palumbo, Saccà e Colosi il seguente comma aggiuntivo:

« Ai mutui concessi a norma del presente titolo si applicano anche le norme del precedente articolo 6. »

La Commissione vuole esprimere il suo parere su questo emendamento?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione ha già esaminato questo emendamento e dopo ampia discussione non lo ha accettato, sia pure a maggioranza. La Commissione mantiene questo suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Dunque è contraria. Il Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo è favorevole. Onorevole Presidente, si tratta, in sostanza, non di una protrazione della durata del mutuo ma di una contrazione dei 27 anni residui. È la stessa norma dell'articolo 6 e quindi si deve usare uniformità di trattamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Cipolla ed altri testè letto: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo a firma degli onorevoli Cipolla, Carollo, Majorana della Nicchiara ed altri:

Art.

L'Assessore all'agricoltura può concedere agli enfiteuti ed alle loro organizzazioni, che intendano iniziare procedimenti di revisione e di affrancazione dei canoni, contributi per le spese giudiziarie.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. E' precluso. (Commenti)

PRESIDENTE. Questi commenti dimostrano che l'Assemblea è tutt'altro che addormentata.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. I colleghi che dimostrano tantailarità dovrebbero sapere che tutti i lavoratori italiani hanno diritto a dei contributi stabiliti per legge, attraverso i loro patronati, per le cause che intentano alla pubblica amministrazione quando si tratti di pensione. (Commenti)

BONFIGLIO. C'è il gratuito patrocinio. (Discussione in Aula)

PRESIDENTE. Onorevole Bonfiglio, la prego di non interrompere.

CIPOLLA. Vi sono sul bilancio dello Stato e della Regione dei capitoli con stanziamenti destinati a patronati dell'I.N.C.A., dell'A.C.L.I., etc. per l'assistenza legale ai lavoratori salariati, quando si tratta di vertenze che interessano queste categorie. Invece, per la categoria dei coltivatori diretti non esiste alcuna provvidenza di questo genere; e ritengo che sia una lacuna, perché spesso il coltivatore diretto non è in condizioni di potere affrontare le spese di un giudizio e tante volte rinuncia ad un diritto perché non ha la disponibilità delle cinque o dieci mila lire necessarie per iniziare il procedimento.

Queste considerazioni, secondo me, vanno

valutate seriamente, e non sottolineate da sorrisi, perchè tendono ad eliminare davanti alle leggi le disparità tra chi può spendere e chi non può spendere. Se diamo un diritto che poi non si può fare valere, non abbiamo fatto molti passi avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Bonfiglio, rac cogliendo la sua osservazione, che avevo commentato guardando l'orologio che indica che questa è l'ora in cui l'Assemblea comincia a svegliarsi, ritengo doveroso sottolineare che non è esatto invocare la legge del gratuito patrocinio. Si può essere favorevoli o contrari all'emendamento, ma la legge sul gratuito patrocinio non c'entra, per la semplice ragione che trattandosi di enfiteuti avremmo un certificato catastale che non consentirebbe assolutamente di poterne fruire. Ci sono casi in cui la legge sul gratuito patrocinio non opera. Sul merito ognuno decida come ritiene giusto, ma la questione non è quella del gratuito patrocinio.

BONFIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. Onorevoli colleghi a me pare che approvando l'articolo verrebbero a pagarsi a spese della Regione tutte quelle attività di assistenza che la legge assegna come titolo d'onore all'ordine forense di esplicare gratuitamente a beneficio dei poveri. Assistenza gratuita ed ammissione al gratuito patrocinio richiedono semplicemente due estremi: la probabilità di esito favorevole — quando un enfiteuta chiede la relazione del canone ha il diritto di averlo reluito e non ci può essere magistrato che può respingere l'istanza — e l'indigenza e la povertà non assoluta ma semplicemente relativa. Quindi penso che la legge dello Stato sopperisce anche per le cause di relazione che qui si proponeva addirittura venissero assunte da questa mamma santissima che si chiama Regione siciliana. (Applausi)

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione, nella sua maggioranza, si permette di sugge-

rire che anzichè un articolo da votare questo sia considerato una raccomandazione al Governo per quei casi limite che potrebbero verificarsi. La Commissione, quindi, è contraria alla inclusione di questo articolo nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, quale è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo accetta la raccomandazione; però devo dire che nel bilancio della Regione esiste un capitolo che riguarda l'assistenza alle cooperative e che le cooperative agricole hanno diritto a particolari provvidenze ed all'assistenza da parte dell'E.R.A.S.. Quindi, credo che in quella sede si possano trovare mezzi sufficienti per questa assistenza alle cooperative, oltre ai mezzi normali di cui parlava lo onorevole Bonfiglio, molto esattamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cipolla e gli altri insistono nell'emendamento aggiuntivo?

CIPOLLA. Possiamo sistemare la questione con una variazione di bilancio? L'emendamento è firmato anche dall'onorevole Carollo.

PRESIDENTE. Ed è firmato anche dallo onorevole Majorana della Nicchiara. Qui c'è stato l'accordo del centro, della destra e della sinistra:

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Onorevole Presidente, se la dichiarazione del Presidente della Regione hanno il significato che in una delle voci del bilancio potrà essere compreso anche un fondo per eventuali contributi per questo tipo di assistenza agli enfiteuti, sono disposto anch'io a ritirare "emendamento".

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione ha detto che si può provvedere ricorrendo al fondo per assistenza alle cooperative. Ma non so se si può istituire un capitolo particolare, per il quale ritengo sia necessaria una legge.

CAROLLO. Il Presidente della Regione ha parlato di un fondo di assistenza alle coope-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

rative ed io dico: vediamo se in quel capitolo potrà essere compreso questo tipo di assistenza. In questo senso siamo disposti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, io spero che lei abbia ascoltato ed ora possa farci conoscere le sue conclusioni.

CIPOLLA. A seguito della assicurazione data dal Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anche gli onorevoli Majorana, Ovazza e Cortese?

CIPOLLA. Sì.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Si passa all'esame dell'articolo 18. Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 18.

Ai fini di sopperire alle esigenze derivanti dalla presente legge, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere nei ruoli transitori dell'Assessorato all'agricoltura n. 5 impiegati amministrativi di prima categoria, n. 5 impiegati tecnici di prima categoria, n. 8 impiegati tecnici di seconda categoria, n. 5 impiegati d'ordine e n. 7 elementi di quarta categoria.

PRESIDENTE. Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Lentini, Bosco, Denaro, Martino e Buccellato:

sopprimere l'articolo 18;

— dagli onorevoli Varvaro, Nicastro, Montalbano, Renda e Colosi:

aggiungere dopo il verbo: « assumere » le parole: « per pubblico concorso ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo non è favorevole all'articolo 18. (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. Quindi concorda con la sop-

pressione, richiesta con l'emendamento Lentini, Bosco ed altri. Credo che l'emendamento dell'onorevole Varvaro debba considerarsi assorbito perché la richiesta del « pubblico concorso » era subordinato alla mancata approvazione dell'emendamento soppressivo.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, se le dichiarazioni del Presidente della Regione significano che sarà utilizzato ai fini di questa legge il personale dei ruoli della Regione, ritiro allora l'emendamento; se, però, il ritiro dell'emendamento dovesse costituire una piccola fessura attraverso la quale potrebbero ancora entrare impiegati come è avvenuto in passato, allora sarei d'avviso che si chiarisca subito il problema — anche in riferimento alle assunzioni in Assemblea — perché abbiamo il preciso dovere di mettere punto al cattivo sistema che si è seguito finora.

Noi dobbiamo adottare il sistema del pubblico concorso sia nell'Amministrazione regionale, sia in Assemblea. Dobbiamo finirla col sistema di assumere gli impiegati nei modi sin qui seguiti. Ora io penso che il Presidente della Regione, accogliendo la proposta della soppressione della norma in questione, voglia intendere appunto che non sarà assunto alcun nuovo impiegato e che invece saranno utilizzati gli impiegati dei ruoli della Regione.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Vorremmo domandare al Governo, che chiede la soppressione dell'articolo, se ci può assicurare che con gli attuali dipendenti della Regione si può garantire l'espletamento dei compiti previsti dalla legge. Questo articolo è stato appunto introdotto perché è stato affermato dal Governo stesso, in sede di Commissione, che a molti adempimenti non si poteva far fronte e con rapidità, per mancanza di funzionari. Ora noi non vorremmo che a un certo punto una legge resti ferma per mancanza di funzionari. Desidero aggiungere che

in questo caso i funzionari di cui si propone al Governo la assunzione, sono essenzialmente tecnici che, in generale, sono quelli che più scarseggiano negli assessorati. Quindi è il Governo, e in particolare l'Assessore all'agricoltura, che sarebbe responsabile dell'applicazione di questa legge, che deve farci sapere se ritiene di disporre degli strumenti sufficienti perché questa legge sia veramente applicata.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il parere contrario del Governo all'articolo è proprio determinato dalle ragioni stesse che poc'anzi denunciava l'onorevole Varvaro. Noi riteniamo che si debba procedere per concorso: le tabelle organiche dell'Amministrazione regionale hanno ancora un numero notevole di posti disponibili da coprire. Non potendo prescindersi dalla esigenza del concorso, è perfettamente inutile aumentare di alcune unità fuori ruolo gli attuali dipendenti quando si può procedere ai concorsi per i posti vacanti previsti dalle nostre tabelle. Se tra il bando del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori dovesse manifestarsi qualche carenza si potrà sopperire trasferendo del personale da un ramo all'altro dell'amministrazione. Quindi ritengo di poter dare le assicurazioni chieste dall'onorevole Varvaro e dall'onorevole Ovazza.

PRESIDENTE. La Commissione concorda sull'emendamento soppressivo dell'articolo 18?

CUZARI, Presidente della Commissione eletto di maggioranza. La Commissione aveva accettato a maggioranza questo articolo per le preoccupazioni che sono state qui esposte. Se tali preoccupazioni vengono considerate inesistenti dal Presidente della Regione e dall'Assessore all'agricoltura, la Commissione non ha motivi pressanti per sostenere questo articolo. Non vorremmo però che questo ulteriore aggravio di lavoro che ricadrà sull'Assessorato per l'agricoltura dovesse comportare appesantimento e remore nell'attività

di questo settore della nostra amministrazione.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo concordano, dunque, sull'emendamento soppressivo dell'articolo 18. Lo metto ai voti. Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

L'articolo 18 è soppresso e resta pertanto assorbito l'emendamento Varvaro.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione per la finanza al precedente testo. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art.

L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi, fino al 66 per cento della spesa, per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, nel caso in cui il proprietario abbia stipulato o stipuli contratti poliennali di affitto miglioratario per coltivatori diretti, nei quali, sia prevista al termine del rapporto, l'attribuzione in piena proprietà al coltivatore, mediante sorteggio, di parte del terreno concesso.

L'ammissione ai contributi è disposta con decreto dell'Assessore, previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in base ad un piano di impiego che dovrà prevedere la destinazione prevalente delle somme alla remunerazione dell'opera personale prestata dal coltivatore e dalla sua famiglia nella esecuzione delle trasformazioni.

Per la erogazione dei contributi di cui al primo comma è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di 50 milioni, da prelevare dal capitolo 34 del bilancio dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi, con apposito articolo della legge di bilancio, sarà autorizzata la spesa annua occorrente.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Vorrei pregare i colleghi di rendere in considerazione l'emendamento proposto dalla Commissione per la finanza, che darebbe ulteriore concretezza al provvedimento in esame. Noi abbiamo già approvato un primo titolo relativo alla formazione della piccola proprietà attraverso gli acquisti e un secondo titolo relativo alla formazione della piccola proprietà attraverso il consolidamento di quelle proprietà contadine gravate da canoni enfitetici; il terzo titolo che propone la Commissione per la finanza, composto di un solo articolo, intende provvedere alla formazione della piccola proprietà attraverso contratti miglioratari contenenti la clausola che allo scadere del contratto di colono ha diritto di trattenere in proprietà una quota di terreno a compenso del proprio apporto al miglioramento del fondo. Ritengo che con questa norma si verrebbe a considerare la formazione della piccola proprietà in tutti i suoi vari aspetti, compreso quello della formazione della proprietà attraverso contratti miglioratari, che mi sembra meriti una attenta considerazione. Devo aggiungere che i membri della Commissione per la finanza si sono trovati tutti d'accordo. E' stata una iniziativa proposta dall'onorevole Michele Russo, ma sostanzialmente vi è stato uno schieramento unanime.

PRESIDENTE. La Commissione vuole dare il suo parere sull'emendamento?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione per l'agricoltura ha respinto questo articolo aggiuntivo, a maggioranza, per una somma di considerazioni anche economiche.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, questo articolo, secondo l'avviso della minoranza della Commissione, è ottimo perché utilizza i mezzi pubblici innanzitutto come fondo di rotazione perché ottiene che vengano realizzate le trasformazioni; e in secondo luogo — esaurita questa fase — consente che il pubblico intervento non diventi immediatamente mezzo per un trasferimento,

che come tale ha effetti mediati di produttività e di trasformazione, ma che abbia effetti mediati di trasferimento di proprietà realizzando la possibilità di essere utilizzato come strumento dinamico di trasformazione. Per questo la minoranza della Commissione ha insistito, nei limiti delle sue possibilità, perché l'emendamento fosse approvato. Non credo che si possa dire che esso profili un tipo di contratto superato; si tratta del vecchio e sempre attuale contratto di miglioria che rimane un mezzo idoneo di trasformazione, esso rappresenta, cioè, quel tipo di contratto che assicura alla sua scadenza un trasferimento parziale di terra a favore del contadino miglioratario; e credo che questo elemento sia largamente accettato. Forse è la ulteriore possibilità che si crei altra piccola proprietà contadina che desta preoccupazione? Non credo. Io ritengo che sia un mezzo idoneo per creare piccola proprietà contadina passando attraverso la fase della trasformazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione, mi pare opportuno osservare che, per la sua materia, questo articolo dovrebbe andare sotto un titolo a parte. Occorre inoltre chiarire se le disposizioni comuni, previste dall'attuale Titolo III, siano o non estensibili a questo articolo. Se sono estensibili la norma proposta potrebbe diventare articolo 14, altrimenti dovrebbe costituire il titolo IV.

RESTIVO. Ritengo che, pur non avendo una attinenza particolare con queste norme, la materia si potrebbe inserire in un titolo III da denominare: « Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti miglioratari ».

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, una delle ragioni di perplessità, a proposito di questo articolo, è data dalla indeterminatezza della parte che alla fine del contratto spetterebbe in proprietà al coltivatore. A discrezione di chi è lasciata la determinazione di tale parte? Sarebbe, quindi, opportuno che l'articolo perdesse la sua dizione generica e specificamente

determinasse a che cosa debba essere proporziona questa parte.

Altra ragione di perplessità è sorta dal fatto che si prescrivono delle opere di trasformazione agraria, ma si prevede solo una spesa di soli 50 milioni. Ciò significa che, con il contributo stanziato, si potranno effettuare al massimo 40 o 50 pratiche in tutto. Quindi, i destinatari dei benefici di questa legge costituirebbero una quantità del tutto trascurabile.

PRESIDENTE. Prego di considerare le ultime parole del primo comma dove si condiziona il godimento dei contributi all'assegnazione, mediante sorteggio, di una parte della proprietà al coltivatore. Non c'è, però, alcuna precisazione circa l'estensione di tale parte. Sarebbe opportuno precisare la misura percentuale per evitare che, per esempio, ad un contributo per la trasformazione di cento ettari corrisponda poi l'assegnazione in proprietà di appena mezzo ettaro.

RUSSO MICHELE. Per una parte, in questi casi, si intende la metà.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il Governo o un collega formulassero un emendamento in proposito.

Qual è al riguardo il pensiero del Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Il Governo ritiene che effettivamente l'attuale formulazione dell'articolo faccia sorgere delle perplessità.

PRESIDENTE. Allora, onorevole La Loggia, la invito a predisporre un emendamento. In attesa della formulazione di esso sospendo la discussione sull'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Cipolla ed altri. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art.

Ai coltivatori diretti che acquistino o affranchino terreni in base alle norme della presente legge sono estese le agevolazioni previste a favore degli assegnatari ai sensi della legge 27 dicembre 1950, numero 104.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta della stessa norma fiscale che con una legge recentemente approvata è stata estesa agli assegnatari. Noi mettiamo sullo stesso piano gli acquirenti di terre in base alla legge che stiamo discutendo e gli assegnatari; quindi dobbiamo garantire agli acquirenti le stesse agevolazioni fiscali.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, io non sono d'accordo sull'emendamento dell'onorevole Cipolla perché ricordo chiaramente le argomentazioni che sono state esposte per giustificare le agevolazioni fiscali agli assegnatari. Quelle agevolazioni sono state inserite tenuto conto che si trattava di proprietà con caratteristiche speciali: proprietà che per ben 20 anni non possono essere assegnate ad altri che a coltivatori diretti, cioè con regime giuridico assolutamente diverso. (Commenti dell'onorevole Seminara)

Vedo che l'onorevole Seminara trae l'occasione per manifestare il carattere nostalgico del suo temperamento politico.

Inserire la norma proposta dall'onorevole Cipolla — dicevo — significherebbe aumentare i dubbi che sul piano giuridico sollevano gli altri articoli. Per questo vorrei pregare l'onorevole Cipolla di non insistere. E' una situazione che esamineremo in altra sede, in una legge che possa riguardare l'argomento.

PRESIDENTE. L'emendamento comporterebbe il parere della Commissione per la finanza perchè si tratta di un problema fiscale.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. La Commissione per la finanza l'ha già esaminato.

L'assegnatario paga il 5 per cento mentre l'acquirente che paga di meno paga il 10 per cento dell'indennità di esproprio. Non c'è dub-

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

bio che i coltivatori diretti — affranchino o acquistino — si trovano dal punto di vista economico in condizioni peggiori degli assegnatari; quindi tutte le valutazioni che abbiamo fatto per gli assegnatari, a maggiore ragione hanno valore per questi contadini. Non vedo perchè l'onorevole Restivo sia contrario. Non c'è bisogno della riunione della Commissione per la finanza perchè ha già esaminato la questione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo non è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Cipolla ed altri. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Cipolla ed altri al precedente testo. Prego il deputato segretario Giummara di darne lettura:

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art.

I terreni acquistati o affrancati in base alle norme della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta fondiaria per il periodo di ammortamento del mutuo.

Per lo stesso periodo i comuni possono applicare le norme dell'articolo 3 della legge « Sgravi fiscali per gli assegnatari » relativamente alle sovraimposte.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cipolla?

CIPOLLA. Sì.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Cipolla e altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Strano ed altri al precedente testo. Prego il deputato segretario Giummara di darne lettura:

GIUMMARRA, segretario:

Art.

Le norme di cui alla presente si applicano ai piccoli proprietari coltivatori diretti espropriati in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche o comunque per causa di pubblica utilità, ed ai lavoratori manuali della terra, il cui rapporto di affitto o mezzadria sia stato rescisso in conseguenza delle espropriazioni stesse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Strano ed altri?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione esprime parere contrario anche in considerazione del fatto che è stato presentato ad iniziativa del Governo un disegno di legge che prevede, in questi casi, la permuta con cessioni di terreni adeguati.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. L'onorevole Cuzari ha espresso il parere della maggioranza della Commissione, mentre io parlo per la minoranza, che non sarebbe stata tale se ci fosse stato maggior tempo. Dire che la Commissione a maggioranza non accetta questo emendamento perché vi è un disegno di legge di iniziativa governativa ed uno di iniziativa parlamentare che dovrebbero provvedere in questo senso, significa non volere risolvere la questione perché da anni questi disegni di legge sono fermi.

La cosa non è insolita, purtroppo! Questa argomentazione non mi sembra molto valida se il problema è risolvibile in questa sede.

In definitiva, che cosa sostenevamo col nostro progetto di legge e vorremmo sostenere anche adesso? Che ai proprietari coltivatori diretti ed ai lavoratori manuali, che hanno perduto la terra in seguito ad espropria per pubblica utilità o per l'esecuzione di opere pubbliche od altro, venga data la possibilità di usufruire delle agevolazioni in esame. Questi casi di contadini estromessi sono noti al Governo, poichè si tratta di casi dolorosi che hanno avuto notevoli ripercussioni nelle zone interessate.

Quando si realizza l'invaso di una diga o si esegue una opera pubblica o sorge una industria, i piccoli coltivatori proprietari e coltivatori manuali, che lavorano su quei terreni, si trovano da un momento all'altro sprovvisti di terra e ricevono una indennità di espropriazione molto bassa trattandosi di opere pubbliche o di pubblica utilità; indennità, per di più, pagata con ritardo. Questi contadini si trovano così nella impossibilità di acquistare altra terra dovendola pagare a prezzo di mercato.

Riteniamo che a questa categoria di espropriati sia il caso di estendere le norme di questa legge relative agli aiuti nell'acquisto della terra.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. E' contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Strano ed altri. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si riprende la discussione sull'articolo aggiuntivo della Commissione per la finanza.

Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento a tale articolo:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « al coltivatore » le altre: « ai coltivatori medesimi »;

sostituire, nel secondo comma, alle parole: « dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » le altre: « della Commissione prevista dallo articolo 4 della legge 11 dicembre 1952, numero 2362 » ed aggiungere il seguente periodo: « La Commissione valuta la congruità della parte da destinare al sorteggio in rapporto alle modalità del contratto. »

Mi sembra che la discrezionalità prevista sia molto lata, mentre un riferimento di carattere obiettivo darebbe alla legge una maggiore garanzia. E' preferibile indicare una percentuale sia pure minima.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Non saprei come specificarle in questo momento. Vorrei precisare una misura giusta ma non ho elementi. E' opportuno, quindi rimettere la determinazione di tale percentuale ad una commissione, la quale potrà disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento proposto dal Presidente della Regione?

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione all'unanimità è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo della Commissione per la finanza, con la modifica di cui all'emendamento approvato, precisando che esso, in conformità alla proposta dell'onorevole Restivo, sarà inserito nella legge come titolo terzo con la dizione « Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti miglioratari. »

III LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 1957

Chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Avverto che, a seguito della mancata approvazione dell'articolo 11, l'articolo 13, in precedenza approvato, diventerà articolo 12, che all'articolo aggiuntivo, testè approvato, sarà attribuito il numero 13 e che in conseguenza della approvazione di detto articolo — da inserire nella legge quale titolo III, — il titolo III, « Disposizioni comuni », diventerà titolo IV.

Si passa all'esame dell'articolo 19. Prego il deputato segretario Giummara di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 19.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo testè letto è stato inserito nel nuovo testo in accoglimento di un articolo aggiuntivo di identico contenuto, presentato al precedente testo dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, e dall'Assessore alle finanze, al bilancio ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

Non sorgendo osservazioni, metto ai voti lo articolo 19: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 20. Prego il deputato segretario Giummara di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, metto ai voti l'articolo 20; chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Alessi - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Franchina - Germanà - Giummara - Grammatico - Impala Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marinese - Marino - Marraro - Martinez - Mazza - Mazzola - Messana - Milazzo - Montalbano - Montalto - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	79
Maggioranza	40
Voti favorevoli	63
Voti contrari	16

(L'Assemblea approva)

(Applausi dal centro e dalla sinistra)

Per il viaggio del Presidente negli Stati Uniti d'America.

SEMINARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMINARA. Molto brevemente. A chiusura dei lavori di questa sessione consenta, onorevole Presidente, che a nome di questa Assemblea io le rivolga un saluto particolarmente affettuoso ed un augurio per il viaggio che sta per intraprendere per gli Stati Uniti d'America. Consenta anche che le rivolga preghiera di portare un saluto particolarmente affettuoso alle comunità siciliane residenti negli Stati Uniti d'America. (Applausi)

PRESIDENTE. Ringrazio l'Assemblea e lo onorevole Seminara per le espressioni cordiali di saluto e per l'augurio formulato per il mio viaggio. Già altra volta ebbi occasione in Assemblea di esprimere i miei sentimenti in relazione sia al viaggio che al voto augu-

rale che mi è venuto da tutti i settori della Assemblea.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vorrei chiudere questa sessione senza esprimere a tutti i colleghi il compiacimento per il modo come i lavori si sono svolti e senza rivolgere loro una parola di scusa per l'intenso, forse eccessivo, ritmo di lavoro cui sono stati sottoposti. Credo che, a risultati conseguiti, si possa essere molto soddisfatti.

La pubblica opinione deve inchinarsi di fronte ad un lavoro responsabile sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. L'Assemblea regionale con un nutrito lavoro, svolto per circa tre settimane quasi sempre tenendo due sedute giornaliere, e a volte anche tre, come è capitato ieri ed oggi, ha dato una testimonianza sicura del suo senso di responsabilità e del suo attaccamento agli interessi vivi del nostro popolo, in tutte le sue categorie.

Io ritengo che ognuno di noi, sia pure affaticato, uscirà da quest'Aula soddisfatto e soprattutto corroborato nei propositi, attraverso il successo della nostra sessione, per il migliore avvenire della nostra Assemblea. (Vivi generali applausi)

La sessione è chiusa. L'Assemblea sarà convocata nella data e con l'ordine del giorno che saranno tempestivamente resi noti agli onorevoli deputati al loro domicilio.

La seduta è tolta alle ore 0,15
del 1° febbraio 1957.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione

JACONO - NICASTRO — « All'Assessore alla Pubblica Istruzione ed all'Assessore ai Lavori Pubblici. « Per conoscere se intendano provvedere perchè al più presto venga definita la pratica relativa alla concessione di contributi per l'arredamento degli edifici scolastici di Rosario, Cappuccini e Scoglitti del Comune di Vittoria, per renderne possibile la loro immediata utilizzazione ». (627) (Annunziata il 2 ottobre 1956)

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione delle SS. VV. On.li, rendo noto che in sede di Giunta regionale non si è ritenuto di mantenere lo stanziamento di fondi dell'anno

1955-56 per concorso della Regione nelle spese da sostenersi dai comuni e corpi morali per l'arredamento di scuole in generale, perchè la legge 9 agosto 1954, n. 645, prevede analoghi contributi a carico dello Stato in favore dei comuni.

Peraltro, la legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44, prevede che l'Assessore regionale ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore delle finanze, può concedere contributi integrativi a quelli concessi dallo Stato in applicazione della legge citata ». (22 gennaio 1957)

L'Assessore
CANNIZZO.